

Strumento pratico per i tutori

Procedure transnazionali
nel quadro della protezione
internazionale



Strumento pratico per i tutori

Procedure transnazionali nel quadro della protezione internazionale

Aprile 2024

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO nonché ai suoi prodotti e organi dovrebbero intendersi come riferimenti all'Agenzia EUAA.



Manoscritto completato nel marzo 2024.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) o chiunque agisca in nome dell'Agenzia EUAA declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2024 e Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), 2025

Foto di copertina: Commissione europea – Servizio audiovisivo © Unione europea, 2020.

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. L'uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal diritto d'autore dell'Agenzia EUAA o della FRA devono essere autorizzati direttamente dai titolari del diritto d'autore.

Print ISBN 978-92-9410-635-3 doi:10.2847/1660971 BZ-02-23-247-IT-C

PDF ISBN 978-92-9410-634-6 doi:10.2847/6987734 BZ-02-23-247-IT-N



Informazioni su questa serie

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno collaborato per mettere a punto una serie di strumenti pratici per i tutori di minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale. L'obiettivo è sostenere i tutori nelle loro funzioni e responsabilità giornaliere durante la procedura di asilo, ivi compresa la procedura di cui al regolamento Dublino III ⁽¹⁾ e la protezione temporanea. La serie di strumenti pratici affronta i seguenti temi:

- protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina,
- introduzione alla protezione internazionale,
- procedura di asilo regolare,
- procedure transnazionali nel quadro della protezione internazionale.

I quattro opuscoli si completano a vicenda.

L'obiettivo di questi strumenti pratici è consentire ai tutori di informare e assistere in modo migliore i minori durante la procedura, aiutandoli così a comprendere meglio l'importanza delle fasi in questione. Ciò migliorerà la partecipazione costruttiva dei minori e la loro capacità di assumere decisioni informate.

Il buon funzionamento dei sistemi di tutela è essenziale per promuovere l'interesse superiore e i diritti dei minori. I tutori devono garantire che vengano considerate le esigenze giuridiche, sociali, mediche o psicologiche dei minori durante tutta la procedura specifica e finché non viene trovata una soluzione duratura per i minori.

Durante la preparazione di questi strumenti pratici, l'Agenzia EUAA e la FRA hanno consultato la Rete europea per la tutela per condurre una rapida valutazione delle esigenze al fine di definire gli obiettivi e i temi trattati dagli strumenti pratici.

La serie comprenderà diversi opuscoli, diagrammi di flusso e manifesti e sarà adattabile ai contesti nazionali in cui i tutori assistono minori.

⁽¹⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).





In considerazione del gruppo destinatario di questa serie, gli strumenti si basano sul manuale relativo alla tutela redatto dalla FRA e dalla Commissione europea ⁽²⁾ e sono coerenti con i moduli di formazione della FRA per i tutori ⁽³⁾ nonché con il programma di formazione dell'Agenzia EUAA ⁽⁴⁾.

(2) FRA e Commissione europea, [Tutela dei minori privati delle cure genitoriali – Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani](#), 2015.

(3) Cfr. il [sito web per l'e-learning della FRA](#).

(4) Cfr. il [catalogo delle formazioni dell'Agenzia EUAA](#).





Indice

Elenco delle abbreviazioni.....	6
Informazioni su questo strumento	7
1. Procedura Dublino per i minori non accompagnati e il ruolo del tutore.....	9
1.1. Obiettivo del sistema Dublino	9
1.2. Criteri per la determinazione del paese UE+ competente	11
1.3. Interesse superiore del minore	14
Il tuo ruolo di tutore	15
1.4. Fasi e termini	17
Il tuo ruolo di tutore	19
1.5. Presentazione della domanda: individuazione degli indicatori Dublino.....	19
Il tuo ruolo di tutore	21
1.6. Erogazione di informazioni e colloquio	22
Il tuo ruolo di tutore	24
1.7. Raccolta di informazioni e documenti pertinenti	26
Il tuo ruolo di tutore	26
1.8. Invio di una richiesta a un altro paese UE+.....	27
Il tuo ruolo di tutore	27
1.9. Ricevimento di una risposta: accettazione.....	28
Il tuo ruolo di tutore	29
1.10. Ricevimento di una risposta: rifiuto	30
1.11. Mezzi di ricorso effettivi.....	30
Il tuo ruolo di tutore	31
2. La ricollocazione e il tuo ruolo di tutore	33
Il tuo ruolo di tutore	36
3. Percorsi legali verso l'UE+ e il tuo ruolo di tutore	38
3.1. Reinsediamento	38
3.2. Percorsi complementari tra cui l'ammissione umanitaria	42
3.3. Procedure di ricongiungimento familiare	45
Il tuo ruolo di tutore	45
Allegato 1. Liste di controllo	48
Allegato 2. Panoramica delle procedure transnazionali nel quadro della protezione internazionale.....	52
Allegato 3. Ulteriori risorse	55
Elenco delle figure.....	59





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
Agenzia EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Paesi UE+	Stati membri dell'UE e paesi associati Schengen
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati





Informazioni su questo strumento

Il diritto dell'UE prevede la nomina di un rappresentante per i minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁾.

I tutori dovrebbero essere qualificati e disporre di strumenti adatti per affrontare l'ampia varietà di leggi e procedure che disciplinano l'asilo, la migrazione o altre questioni che potrebbero dover trattare ⁽⁶⁾.

Questo opuscolo mira a sostenere i tutori assegnati ai minori nella procedura di asilo. Tratta gli aspetti tecnici delle procedure giuridiche relative alla circolazione transfrontaliera di tali minori, concentrandosi esclusivamente sulle procedure relative alla protezione internazionale.

L'opuscolo è inteso ad assistere i tutori assegnati ai minori nelle seguenti procedure:

- la procedura Dublino [disciplinata dal regolamento (UE) n. 604/2013, ovvero il regolamento Dublino III] ⁽⁷⁾,
- la ricollocazione,
- i percorsi legali: il reinsediamento, i percorsi complementari e la procedura di ricongiungimento familiare [disciplinata dalla direttiva 2003/86/CE, ovvero la direttiva sul ricongiungimento familiare ⁽⁸⁾].

Comprende una panoramica di tali procedure, con particolare attenzione ai minori, alle garanzie correlate e al ruolo del tutore nelle diverse fasi delle procedure.

L'opuscolo si articola in tre parti.

Il primo capitolo fornisce una guida alle norme procedurali della procedura Dublino relative al paese competente per l'esame delle domande dei minori non accompagnati, anche con riguardo al ruolo del tutore.

⁽⁵⁾ Articolo 25 della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013).

⁽⁶⁾ Per maggiori informazioni, cfr. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e Commissione europea, «[Tutela dei minori privati delle cure genitoriali – Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani](#)», 2015.

⁽⁷⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

⁽⁸⁾ [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio](#), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003).





Il secondo capitolo presenta informazioni sulla ricollocazione come esempio di solidarietà volontaria tra gli Stati membri dell'UE e i paesi associati Schengen [paesi UE+ ⁽⁹⁾]. I minori possono essere trasferiti da uno Stato membro, di norma il primo paese di ingresso, la cui capacità è sovraccarica a causa di un elevato numero di arrivi, in un altro Stato membro che accetta di accoglierli. Durante la ricollocazione gli Stati membri si assistono reciprocamente al fine di trovare una soluzione duratura e sicura per i richiedenti.

Il terzo capitolo riguarda le procedure che facilitano i movimenti dai paesi terzi. Fornisce una panoramica generale sull'ingresso umanitario in Europa attraverso il reinsediamento e i percorsi complementari o i programmi pubblici per il ricongiungimento familiare.

Clausola di esclusione della responsabilità

Questo strumento è stato elaborato mentre il sistema europeo comune di asilo era oggetto di riforma da parte degli organi competenti dell'UE. Durante la stesura, pertanto, alcuni strumenti di tale sistema erano disponibili solo come proposte e non come documenti giuridici definitivi e adottati. Il presente documento è stato redatto in base agli strumenti del sistema europeo comune di asilo giuridicamente in vigore al momento della redazione.

Le informazioni contenute in questo strumento sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura. Il documento non ha tuttavia la pretesa di essere esaustivo.



Pagine web e pubblicazioni correlate

Per altre procedure transnazionali che coinvolgono i minori, come i casi transfrontalieri relativi alla responsabilità genitoriale o alla sottrazione di minori, si rimanda alle pagine web della Commissione europea:

- «[Figli](#)», ultima visita: 16 agosto 2023;
- per informazioni più generali, consultare «[Diritti dei minori](#)».

Per i minori presunti cittadini dell'UE privati delle cure genitoriali e trovati bisognosi di protezione in uno Stato membro diverso dal loro, compresi i minori vittime di tratta, si rinvia al documento della FRA, [Children deprived of parental care found in a EU Member State other than own](#) (Minori privati delle cure genitoriali trovati in uno Stato membro dell'UE diverso dal loro), novembre 2020.

⁽⁹⁾ I 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.





1. Procedura Dublino per i minori non accompagnati e il ruolo del tutore

La procedura Dublino è un processo volto a determinare quale paese UE+ sia responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale.

1.1. Obiettivo del sistema Dublino

Il regolamento Dublino III garantisce che una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente sia esaminata da un paese UE+. Specifica i criteri da considerare per determinare quale paese debba esaminare la domanda.

Il regolamento Dublino III è un atto legislativo vincolante dell'UE, direttamente applicabile in tutti i paesi UE+.

La sua attuazione è facilitata dal regolamento (UE) n. 603/2013 (regolamento Eurodac II) ⁽¹⁰⁾. Eurodac è un sistema informatico su larga scala contenente i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale. Le impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale che hanno almeno 14 anni di età devono essere rilevate e conservate in Eurodac. I richiedenti protezione internazionale non hanno il diritto di scegliere il paese UE+ in cui la loro domanda sarà esaminata. Una domanda di protezione internazionale presentata in un paese UE+ potrebbe non essere necessariamente esaminata dal paese in cui è avvenuta la presentazione. In alcuni casi, durante la prima fase della procedura di asilo, le autorità nazionali possono individuare motivi che giustificano l'esame di una domanda di protezione internazionale da parte di un altro paese UE+, in linea con i criteri stabiliti nel regolamento Dublino III.

Il regolamento Dublino III deve essere applicato nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alcuni dei principi essenziali in materia di diritti fondamentali che ispirano l'applicazione del regolamento Dublino III sono il principio di non respingimento, il diritto di asilo, l'interesse superiore del minore e il rispetto dell'unità familiare.

⁽¹⁰⁾ [Regolamento \(UE\) n. 603/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).





Per garantire un accesso efficace alla procedura di asilo, i paesi UE+ devono cooperare tra loro per determinare il paese competente quanto prima possibile.

Questa cooperazione è particolarmente importante ai fini dell'esame delle possibilità di ricongiungimento familiare per i minori non accompagnati.

Il regolamento Dublino III stabilisce termini rigorosi. Se un paese non rispetta il termine per l'invio di una richiesta o la risposta a una richiesta oppure non effettua il trasferimento in tempo, diviene competente per la domanda di protezione internazionale. Poiché ciascun caso è diverso, ogni «caso Dublino» deve essere esaminato singolarmente, in modo imparziale e obiettivo. Nel caso di minori non accompagnati, si applicano garanzie particolari. Maggiori informazioni sui termini sono disponibili alla sezione [1.4. Fasi e termini](#).

Ogni paese UE+ ha un organismo responsabile dell'applicazione del regolamento Dublino III, chiamato unità Dublino, che funge da punto di contatto del paese per la procedura Dublino. Il suo ruolo consiste nel valutare, applicando i criteri di competenza del regolamento Dublino III, se una domanda di protezione internazionale rientri nella competenza del paese in cui è stata presentata o debba essere esaminata da un altro paese. A tal fine, ogni unità Dublino è in contatto con le sue controparti degli altri paesi UE+. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le unità Dublino dei diversi paesi UE+ avvengono tramite DubliNet, una piattaforma elettronica sicura.



Durante l'intera procedura Dublino i richiedenti hanno diritto a **garanzie procedurali**. Tali garanzie procedurali sono i diritti:

- all'informazione;
- alla rappresentanza, compreso il diritto a un tutore;
- al ricevimento di una decisione motivata;
- al ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento;
- all'accesso ad assistenza legale e, se necessario, linguistica.

Le garanzie procedurali previste dal regolamento Dublino III assicurano anche il diritto a essere ascoltati. Il paese UE+ in cui viene presentata la domanda deve condurre un colloquio personale con il richiedente per facilitare il processo di determinazione del paese competente. Il colloquio deve svolgersi tempestivamente e, in ogni caso, prima della decisione di trasferire il richiedente.

I tutori saranno coinvolti nelle procedure Dublino che riguardano i minori che richiedono protezione internazionale. Nel presentare la procedura Dublino, questo strumento si riferisce pertanto ai minori come «richiedenti».



1.2. Criteri per la determinazione del paese UE+ competente

Il regolamento Dublino III delinea i criteri per la determinazione del paese competente, che sono elencati in ordine gerarchico (articolo 7). In ogni caso, si esamina se il primo criterio sia applicabile o meno. Se non è applicabile, si esamina se il secondo criterio sia applicabile o meno e così via. In nessun caso i criteri consentono al richiedente protezione internazionale di scegliere il paese UE+ competente.

Questo strumento presenta solo i criteri pertinenti nel caso dei minori non accompagnati (articolo 8 del regolamento Dublino III).



Pubblicazione correlata dell'Agenzia EUAA sulla procedura Dublino

Per una panoramica esaustiva del regolamento Dublino III e per comprendere tutti i diversi criteri, cfr. la [Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove](#), ottobre 2019. Questa guida pratica descrive i principi della procedura Dublino e i concetti chiave della valutazione delle prove nella procedura Dublino.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (¹⁾), che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, impone agli Stati membri di compiere sforzi per rintracciare i genitori e altri familiari dei minori non accompagnati richiedenti asilo, in modo da consentire il ricongiungimento familiare.



Questo strumento pratico si concentra solo sul primo criterio del regolamento Dublino III, che riguarda i minori non accompagnati. In base a tale criterio, qualora il richiedente protezione internazionale sia un **minore non accompagnato**, le autorità devono verificare se ha familiari, fratelli o parenti che soggiornano nel territorio dei paesi UE+.

Se il minore ha dei familiari, fratelli/sorelle o parenti in un altro paese UE+ e se si accerta in base a un esame individuale che i parenti possono occuparsi di lui/lei, si deve provvedere al ricongiungimento del minore con i familiari, fratelli/sorelle o parenti attraverso la procedura Dublino. Ciò a condizione che i familiari, fratelli/sorelle o parenti siano presente legalmente nell'UE+ e che il ricongiungimento sia nell'interesse superiore del minore.


Questo significa che la domanda di protezione internazionale del minore sarà esaminata nel paese in cui si trovano i familiari, fratelli/sorelle o parenti. Per chiarimenti sulle condizioni che configurano una presenza legale cfr. il riquadro «Il significato di “presente legalmente”» nella pagina seguente.

⁽¹⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), risoluzione dell'Assemblea generale 44/25, 1989.



Il ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino III assicura che i minori non rimangano non accompagnati e che siano riuniti il prima possibile con una persona che conoscono e di cui si fidano. Se il richiedente è un **minore non accompagnato**, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Dublino III, il paese UE+ competente per l'esame della sua domanda dovrebbe soddisfare i criteri indicati nella figura 1.

Figura 1. Criteri per lo Stato membro competente per i casi di minori non accompagnati (articolo 8 del regolamento Dublino III)



L'articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III definisce i diversi familiari. Chiarisce che i richiedenti possono ricongiungersi con i «familiari» presenti in un altro paese UE+, purché la famiglia fosse già costituita nel paese d'origine.

L'adulto responsabile del minore è definito come l'adulto responsabile del minore in base alla legge o alla prassi del paese UE+ in cui si trova l'adulto [articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III].

La zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del minore sono considerati parenti, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale [articolo 2, lettera h), del regolamento Dublino III].

Minori senza familiari, fratelli o parenti

Se un minore non ha familiari, fratelli o parenti legalmente presenti nei paesi UE+ e ha fatto domanda di protezione internazionale in più di un paese, il paese competente è di norma quello in cui il minore è presente e ha fatto domanda di protezione internazionale.



I criteri esposti nella figura 1 riflettono l'idea che, pur essendo le circostanze sempre soggette a una valutazione complessiva caso per caso, sia generalmente nell'interesse superiore del minore che la sua domanda venga esaminata in uno Stato membro in cui ha legami familiari.

Il ricongiungimento con familiari, fratelli e parenti è possibile solo se questi si trovano **legalmente** in un altro paese UE+.



Significato di «legalmente presente»

Il termine «legalmente presente» si riferisce a tutte le forme di presenza legale nell'altro paese UE+. Ciò include il possesso della cittadinanza del paese UE+, il possesso di un regolare permesso di immigrazione (ad esempio per lavoro o studio), il possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria oppure il possesso dello status di richiedente protezione internazionale. Sono compresi anche i familiari con status di cittadinanza.

Il compimento del 18° anno di età durante la procedura Dublino non influisce sulla procedura stessa. La persona continuerà a essere trattata come un minore e il ricongiungimento familiare proseguirà come previsto dall'articolo 7 del regolamento Dublino III.



Pubblicazione correlata dell'Agenzia EUAA sul ricongiungimento familiare

Per saperne di più sui principi del ricongiungimento familiare e su altri criteri del regolamento Dublino III, cfr. il documento dell'Agenzia EUAA [*Recommendations on Family Reunification within the Dublin Procedure*](#) (Raccomandazioni sul ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura Dublino), settembre 2023, che contiene una serie di migliori prassi per il ricongiungimento familiare nel contesto della procedura Dublino.

Clausole discrezionali

Il regolamento Dublino III stabilisce norme chiare ai fini della determinazione del paese competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, ma prevede anche eccezioni. Ciò significa che i paesi possono derogare alle norme vincolanti in materia di competenza mediante l'applicazione delle clausole discrezionali, decidendo di esaminare una domanda di protezione internazionale pur non essendo competenti nel merito.

Il ricorso a tali clausole può essere particolarmente appropriato per ragioni legate alla protezione, all'unità familiare (per preservare l'unità familiare nel paese UE+ in cui si trova il richiedente o per ricongiungerlo con i familiari legalmente residenti in un altro paese UE+) e a considerazioni umanitarie e compassionevoli relative alla situazione del richiedente (in relazione alla salute o ad altre vulnerabilità o come risultato di legami particolarmente forti con un paese UE+ diverso da quello competente).





La Commissione europea ⁽¹²⁾ afferma che tali clausole discrezionali:

sono stati inserite nel regolamento proprio per evitare situazioni in cui familiari non strettamente corrispondenti alle definizioni [...] sarebbero separati a causa della rigida applicazione dei criteri Dublino.

1.3. Interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore deve sempre essere una considerazione primaria nel corso della procedura Dublino (articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III). La valutazione dell'interesse superiore è un processo continuo. Se il ricongiungimento non è nell'interesse superiore del minore, il ricongiungimento familiare Dublino può essere interrotto in qualsiasi momento.

Le garanzie specifiche per i minori includono quanto segue:

- l'interesse superiore del minore è sempre considerato prima di tutto durante l'intera procedura,
- dovrebbe essere nominato un rappresentante per rappresentare il minore durante la procedura Dublino.



La valutazione dell'interesse superiore del minore è un processo continuo e richiede una stretta cooperazione e un lavoro di squadra tra tutte le parti coinvolte.

È fondamentale una cooperazione continua tra il tutore o il rappresentante del minore, i servizi sociali, l'autorità competente in materia di asilo del paese in cui si trova il minore e le autorità del paese in cui si trovano i familiari, fratelli/sorelle o parenti del minore. Ciò contribuirà all'identificazione dei familiari del minore e alla valutazione del suo interesse superiore.

L'autorità competente del paese UE+ in cui è presente il minore (ossia il paese richiedente) di solito prepara una valutazione dell'interesse superiore, sulla base della quale viene inviata una richiesta di presa in carico al paese UE+ in cui si trovano i familiari, fratelli/sorelle o parenti (ossia il paese richiesto). Nella maggior parte dei casi, la valutazione dell'interesse superiore viene condivisa con il paese richiesto come parte della richiesta. Il paese UE+ richiesto esamina quindi le informazioni ed esegue una valutazione sulla base delle informazioni a sua disposizione o mediante un colloquio con i familiari, fratelli/sorelle o parenti. La valutazione si concentra in particolare su eventuali informazioni che contraddicano l'esito della valutazione dell'interesse superiore. Per valutare l'interesse superiore del minore nella procedura Dublino, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, si dovrebbe tener conto di quanto segue:

⁽¹²⁾ [Commission staff working document](#) accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the Dublin system - Annex to the communication on the evaluation of the Dublin system (Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema Dublino – Allegato alla comunicazione sulla valutazione del sistema Dublino) [COM(2007) 299 final] /* SEC/2007/0742 final */ , pag. 24.





- (a) «le possibilità di ricongiungimento familiare;
- (b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- (c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- (d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.»



Pubblicazioni correlate sull'interesse superiore del minore

La pubblicazione dell'EASO [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019, assiste le autorità competenti dei paesi UE+ nell'applicazione del principio dell'interesse superiore del minore e nel rafforzamento delle garanzie previste nelle procedure di asilo per i minori. La guida presenta gli elementi di base dell'interesse superiore del minore, le garanzie pertinenti, indicazioni su come valutare l'interesse superiore nella pratica e gli indicatori di vulnerabilità e di rischio.

La pubblicazione della FRA dal titolo [Guardianship for children deprived of parental care \(Tutela dei minori privati delle cure genitoriali\)](#), 2014, fornisce informazioni destinate ai tutori su come condurre una valutazione dell'interesse superiore o garantire che le autorità che conducono la valutazione dell'interesse superiore considerino tutti gli elementi pertinenti.

Il tuo ruolo di tutore

Sei stato nominato tutore per rappresentare il minore durante la procedura Dublino e per promuovere il suo interesse superiore.

A tal fine, devi conoscere bene le norme della procedura Dublino e assicurare che vengano rispettate le misure di salvaguardia previste dal regolamento Dublino III a tutela dei minori non accompagnati. Se hai bisogno di assistenza legale per il minore, puoi farne richiesta. L'unità Dublino può avere informazioni sugli enti che la mettono a disposizione.

Devi informare il minore e accertarti che comprenda il processo. Devi spiegare l'importanza di condividere le informazioni relative ai legami familiari in altri paesi UE+ quanto prima e nel modo più accurato possibile.

Il tuo ruolo è fondamentale nella valutazione dell'interesse superiore, poiché sarai consultato. Devi sostenere la raccolta di informazioni pertinenti per la valutazione. Il regolamento Dublino III specifica alcuni elementi da considerare nella valutazione dell'interesse superiore. Inoltre, puoi anche considerare i seguenti elementi.

- Lo stato fisico e mentale del minore, nonché le eventuali esigenze particolari.
- La sicurezza del minore o eventuali rischi nel paese in cui si trova e nel paese in cui viene trasferito.
- Il parere del minore in merito al ricongiungimento con i parenti.





- I pareri dei parenti, dei servizi sociali, del personale dei siti di accoglienza in cui il minore è ospitato o di qualsiasi altra organizzazione pertinente.
- Altre circostanze emotive o materiali pertinenti del minore, quali la volontà del minore di ricongiungersi ai parenti in questione, la vicinanza del rapporto, il comportamento e le abitudini dei parenti, la situazione di salute dei parenti o del minore o l'attuale situazione familiare dei parenti.
- La volontà e la capacità dei parenti di prendersi cura del minore. In alcune situazioni i parenti potrebbero essere emotivamente incapaci di farsi carico del minore, ad esempio in presenza di indicazioni di violenza domestica.
- Per quanto riguarda le condizioni materiali, considera che è responsabilità del paese garantire che condizioni materiali di accoglienza siano a disposizione di tutti i richiedenti protezione internazionale, compresi i minori. Pertanto, non si può concludere che i parenti non siano in grado di prendersi cura del minore per motivi legati esclusivamente alla sua capacità materiale.
- Alcune informazioni necessarie per la valutazione dell'interesse superiore potrebbero dover essere raccolte dagli assistenti sociali del paese in cui si trovano i parenti e successivamente condivise con te. Sei incoraggiato a prendere contatto con loro anche per esaminare ulteriori questioni o partecipare alla valutazione dei parenti e dell'ambiente di vita.



Valutazione individuale della capacità dei parenti di occuparsi del minore

Il regolamento Dublino III impone alle autorità di effettuare una valutazione individuale della capacità dei parenti di occuparsi del minore, nell'ambito della valutazione dell'interesse superiore del minore. Ricorda che questo è necessario solo quando il minore viene ricongiunto a zii o nonni adulti e non quando viene ricongiunto a genitori o fratelli/sorelle.

I fattori pertinenti da valutare per quanto riguarda la capacità dei parenti di occuparsi del minore possono includere i seguenti:

- le capacità materiali dei parenti (informazioni sulla loro situazione finanziaria, lavorativa e di sicurezza sociale),
- lo stato sociale e psicologico dei parenti,
- la disponibilità dei parenti ad accogliere il minore.

Occorre tuttavia sottolineare che spetta al paese UE+ provvedere a che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso a condizioni materiali di accoglienza [articolo 17 della direttiva 2013/33/UE ⁽¹³⁾]. I paesi UE+ devono consultarsi e, se del caso, scambiare informazioni al fine di valutare la capacità dei parenti di occuparsi del minore.

⁽¹³⁾ [Direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).





Cosa fare quando il minore o la famiglia non vuole il ricongiungimento?

Valutare l'interesse superiore del minore e valutare se il suo ricongiungimento a familiari, fratelli/sorelle o parenti sia nel suo interesse superiore non è un processo semplice. In alcuni casi il minore potrebbe non volere ricongiungersi con i familiari, fratelli/sorelle o parenti in un altro paese oppure i familiari, fratelli/sorelle o parenti potrebbero non volere ricongiungersi con il minore.

Il fatto che il minore o il suo genitore/i suoi genitori non desideri/desiderino il ricongiungimento familiare non deve necessariamente escluderlo, in quanto potrebbe comunque essere nell'interesse superiore del minore. Tuttavia, l'opposizione del minore deve essere tenuta in debita considerazione in base alla sua età e alla sua maturità e il ricongiungimento deve avvenire solo quando si dimostra che è nell'interesse superiore del minore. Inoltre, bisogna tenere presente che il ricongiungimento può essere difficile da realizzare nella pratica se il minore non collabora. In tutti i casi, si dovrebbe effettuare una valutazione olistica delle esigenze del minore e del suo interesse superiore.

1.4. Fasi e termini

Il regolamento Dublino III stabilisce le fasi procedurali per i casi in cui un paese ritiene che un altro paese sia responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale.

Per i minori non accompagnati che hanno familiari, fratelli o parenti in un altro paese UE+, le fasi sono le seguenti.

Presentazione di una domanda di protezione internazionale. In questa fase si possono individuare potenziali indicatori di relazioni familiari.

Fornitura di informazioni e colloquio personale. In questa fase il minore viene informato e gli indicatori vengono ulteriormente esaminati.

Raccolta di informazioni e documenti pertinenti. Tutte le informazioni disponibili relative alle relazioni familiari del minore vengono raccolte e trasmesse all'unità Dublino. Se constata che vi sono indicazioni che un altro paese UE+ (paese B) è competente per l'esame di una domanda, l'unità Dublino del paese A analizzerà il caso e valuterà se sono soddisfatte le condizioni per richiedere al paese B di prendere in carico l'esame della domanda di protezione internazionale del minore.

Trasmissione della richiesta. Lo Stato membro A (dove si trova il minore) invierà una richiesta di presa in carico al paese in cui si trovano i familiari, fratelli/sorelle o parenti (Stato membro B).

Ricevimento di una risposta – accettazione. Se la richiesta è stata accettata, il minore viene informato che lo Stato membro B esaminerà la domanda di protezione internazionale. Se il



minore non vuole trasferirsi nell'altro paese, è possibile presentare un ricorso. Se non viene presentato alcun ricorso, sarà organizzato il trasferimento nello Stato membro B.

Ricevimento di una risposta – rifiuto. Lo Stato membro B rifiuta la richiesta dello Stato membro A. Se la richiesta è respinta, lo Stato membro A può chiedere allo Stato membro B di riesaminare il caso.

Mezzi d'impugnazione effettivi. Se la richiesta è stata respinta, il minore può, in alcuni casi, presentare un ricorso avverso il rifiuto dello Stato membro B.

Se lo Stato membro B non accetta la competenza o se il ricorso non ha buon esito, il caso del minore sarà rinviato all'autorità nazionale e sarà esaminato dallo Stato membro A.

Queste fasi sono descritte più dettagliatamente nelle sezioni da [1.5](#) a [1.11](#).

Per garantire un accesso rapido ed efficace alla procedura di asilo, il regolamento Dublino III fissa termini rigorosi per l'applicazione dei criteri. Se un paese UE+ non rispetta i termini, diventa competente dell'esame della domanda di protezione internazionale.



Termini previsti dal regolamento Dublino III

Nei casi di richieste di ricongiungimento familiare, l'unità Dublino deve inviare la richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Se la richiesta non viene trasmessa entro tale termine, il paese che non ha inviato la richiesta diventa competente. Il paese richiesto deve rispondere alla richiesta relativa al minore non accompagnato entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

La regola generale per tutti i richiedenti, compresi gli adulti, interessati dalla procedura Dublino è la seguente. Se il paese richiesto non risponde alla richiesta entro questo termine, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Una volta ricevuta l'accettazione, il richiedente dovrebbe essere trasferito al paese competente entro sei mesi. In caso di fuga del richiedente, il termine per il trasferimento può essere prorogato a 18 mesi. Se il richiedente non viene trasferito entro questo termine, il paese UE+ che non ha effettuato il trasferimento diviene il paese competente.

Nei casi riguardanti minori non accompagnati si applicano garanzie specifiche. La mancata osservanza di un termine non può comportare un trasferimento automatico della competenza o la conclusione della procedura. Analogamente, se la procedura di collocamento del minore richiede più tempo e non è possibile rispettare i termini, ciò non dovrebbe costituire un ostacolo al trasferimento del minore non accompagnato nello Stato membro competente.

- L'unità Dublino potrà comunicare a te e al minore non accompagnato quali termini si applicano nel caso specifico del richiedente.





Il tuo ruolo di tutore



Il tuo ruolo principale in relazione ai termini sarà sostenere il minore e garantire che i termini siano rispettati e che i casi siano trattati in ordine di priorità, come appropriato. Dovresti aiutare il minore e le autorità a raccogliere i documenti e le altre informazioni necessarie. A tal fine devi sapere esattamente quali sono i termini previsti per ogni fase. Inoltre, dovrai assicurarti che le autorità competenti rispettino i termini per i compiti di cui sono responsabili.

È importante che, in qualità di tutore del minore, ti assicuri che il minore capisca che la procedura richiede tempo e che non è possibile prevederne l'esatta durata fin dall'inizio. A meno che tu non abbia ricevuto istruzioni chiare e non sia sufficientemente aggiornato dall'unità Dublino, dovresti contattare periodicamente l'unità Dublino per assicurarti che sia dato seguito al caso e per poter tenere informato il minore.

1.5. Presentazione della domanda: individuazione degli indicatori Dublino

Quando viene presentata una domanda di protezione internazionale e vengono raccolte le informazioni di base del richiedente, il caso può essere identificato come potenziale caso Dublino.


Ad esempio, se il minore ha menzionato la presenza di familiari, fratelli o parenti nei paesi UE+, il caso viene deferito all'unità Dublino. Una volta che il caso viene deferito all'unità Dublino, la procedura di asilo viene sospesa fino a quando non viene presa una decisione sul paese UE+ competente. Ciò significa che la richiesta di protezione internazionale dei minori non accompagnati non può essere esaminata e una decisione di primo grado non può essere assunta prima della conclusione della procedura Dublino e dell'identificazione del paese UE+ competente. In alcuni paesi, tuttavia, la procedura di asilo non è automaticamente sospesa durante la procedura Dublino. Adotta un approccio proattivo e chiedi consigli per capire se la procedura di asilo è sospesa o meno, in modo da evitare che il caso di asilo sia esaminato e che una decisione in primo grado venga presa prima dello svolgimento della procedura Dublino.

La figura 2 mostra le fasi della procedura di asilo, indicate dalla linea verde, disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE e il loro rapporto con la procedura Dublino. Per maggiori informazioni sulla procedura di asilo, cfr. il documento Agenzia EUAA-FRA [Practical Tool for Guardians – The asylum procedure](#) (Strumento pratico per i tutori – La procedura di asilo), ottobre 2023.





Figura 2. Procedura Dublino integrata nella procedura di asilo





Dopo il rinvio del potenziale caso Dublino all'unità Dublino, quest'ultima analizzerà innanzitutto le prove e le informazioni incluse nel fascicolo per determinare se il caso rientri effettivamente nella procedura Dublino. In caso affermativo, l'unità Dublino condurrà un'ulteriore valutazione e raccoglierà informazioni supplementari per avviare la procedura Dublino.

Il tuo ruolo di tutore

Nella prima fase del processo di asilo, al momento della presentazione della domanda, vengono raccolte informazioni sull'identità del minore. Queste informazioni includono normalmente dati personali, tra cui l'età della persona. Se il minore ha almeno 14 anni di età, le sue impronte digitali vengono rilevate e conservate nella banca dati Eurodac. È importante che il minore sia informato sul rilevamento delle impronte digitali e sull'utilizzo dei relativi dati.



Pubblicazioni Agenzia EUAA-FRA correlate

Agenzia EUAA-FRA, [Practical Tool for Guardians – The asylum procedure](#) (Strumento pratico per i tutori – La procedura di asilo), ottobre 2023, sezione 2.3 «*Lodging an application for international protection*» (Presentazione di una domanda di protezione internazionale).

FRA, [Right to information – Guide for authorities when taking fingerprints for EURODAC](#) (Il diritto all'informazione – Guida per le autorità al rilevamento delle impronte digitali per Eurodac), gennaio 2020, aiuta i funzionari e le autorità a informare i richiedenti in modo comprensibile e accessibile in merito al trattamento delle loro impronte digitali in Eurodac.

In questa fase, ai fini della procedura Dublino, il tuo ruolo in quanto tutore è parlare con il minore di eventuali legami familiari in altri paesi. La segnalazione da parte del minore della presenza di familiari in un altro paese UE+ sarà considerata un indicatore Dublino.



Esempi di indicatori Dublino nei casi di minori non accompagnati

Al momento della registrazione dei dati della persona, i seguenti elementi possono essere contrassegnati come potenziali indicatori Dublino nei casi di minori:

- la persona è un minore non accompagnato;
- vengono presentati o sottoposti all'autorità documenti che indicano la presenza di familiari, parenti o fratelli nel territorio dei paesi UE+, come registri familiari, foto di famiglia o un albero genealogico;
- il minore menziona familiari, parenti o fratelli che vivono nel territorio dei paesi UE+;
- sono disponibili informazioni riguardanti familiari, fratelli o parenti nel territorio dei paesi UE+, ad esempio provenienti da altre fonti (come nel caso in cui i familiari contattino l'autorità dello Stato membro oppure organizzazioni di ricerca dei familiari abbiano informazioni sui legami familiari).

Se rilevi indicatori Dublino, dovresti informare immediatamente le autorità competenti, affinché il caso sia deferito alle autorità Dublino per un'analisi dettagliata.



**Suggerimento pratico: raccogli i documenti pertinenti il prima possibile**

Se rilevi indicatori Dublino che comporterebbero una procedura di ricongiungimento familiare, dovresti iniziare immediatamente a raccogliere i documenti pertinenti a sostegno della procedura, al fine di rispettare i rigorosi termini previsti dal regolamento Dublino III. La raccolta dei documenti pertinenti può iniziare anche prima della presentazione di una domanda di protezione internazionale. Di fatto, una volta che la domanda è stata registrata dalle autorità competenti, inizia a decorrere il termine entro il quale le autorità possono inviare una richiesta di presa in carico a un altro paese UE+.

Se la maggior parte dei documenti, in particolare quelli riguardanti il legame familiare, viene raccolta prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, vi sono maggiori possibilità che tutti i documenti necessari siano pronti entro il termine stabilito dal regolamento Dublino III per l'invio di una richiesta di presa in carico allo Stato membro in cui sono presenti i familiari, i fratelli/sorelle o i parenti del minore.

Puoi adottare un approccio proattivo e contattare i familiari, fratelli/sorelle o parenti del minore nell'altro paese UE+, eventualmente in coordinamento con i servizi sociali di tale altro paese. Se il minore non sa dove si trovano i familiari, puoi contattare i servizi di ricerca e le organizzazioni non governative o della società civile, che possono aiutarti a trovarlo, oppure puoi chiedere all'unità Dublino di occuparsene.

Ripristino dei legami familiari

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) fornisce assistenza gratuita per la ricerca di familiari scomparsi a causa di conflitti, disastri naturali o migrazione.

Per avviare una richiesta, visitare la pagina web del CICR «*Restoring Family Links*» (Ripristinare i legami familiari) all'indirizzo <https://familylinks.icrc.org/how-it-works>.

1.6. Erogazione di informazioni e colloquio

Il colloquio personale condotto ai fini del rispetto del regolamento Dublino III può essere organizzato in modo diverso nei vari paesi UE+. Può essere combinato con il processo di registrazione o con il colloquio personale. Alcuni paesi possono organizzare uno specifico colloquio Dublino.

Durante il colloquio il funzionario esaminatore fornirà informazioni sulla finalità del colloquio e sulla procedura Dublino. Lo scopo del colloquio personale nel contesto Dublino è individuare elementi che possano aiutare a determinare quale paese debba gestire la richiesta di asilo della persona.



Pubblicazione correlata dell'Agenzia EUAA sulla procedura Dublino

Per maggiori informazioni sull'erogazione di informazioni nella procedura Dublino, cfr. la [Guida pratica sull'erogazione di informazioni nella procedura Dublino](#) dell'EASO, dicembre 2021. Fornire informazioni sulla procedura Dublino ai richiedenti protezione internazionale è parte integrante della procedura stessa. Questa guida pratica è stata elaborata per assistere tutti i funzionari incaricati di erogare tali informazioni in modo efficace.

Nel caso di minori non accompagnati, l'obiettivo del colloquio sarà identificare i familiari, fratelli o parenti presenti nel territorio dei paesi UE+.



Il colloquio affronterà aspetti quali:

- l'età del minore;
- il fatto che il minore sia accompagnato o meno;
- informazioni relative alla presenza di familiari, fratelli o parenti del minore in altri Stati membri;
- i dati personali dei familiari, fratelli o parenti;
- il legame tra il minore e i familiari, fratelli o parenti;
- altri dati relativi ai familiari, fratelli o parenti in relazione al loro attuale alloggio (ad esempio i dati di contatto);
- la natura del rapporto tra il minore e i familiari, fratelli o parenti nel paese d'origine;
- il titolo di soggiorno dei familiari, fratelli o parenti in altri Stati membri;
- le circostanze nelle quali è avvenuta la separazione;
- informazioni sui contatti tra il minore e i familiari, fratelli o parenti, soprattutto dopo la separazione;
- il punto di vista del minore in relazione al ricongiungimento familiare (ossia con chi desidera ricongiungersi).

I documenti sui legami familiari e sulla presenza di familiari, fratelli o parenti del minore nel paese UE+ dovrebbero essere trasmessi all'unità Dublino il prima possibile. Il funzionario che conduce il colloquio dovrebbe spiegare come presentare questi documenti, in che forma, dove ed entro quale data. In generale, quanto prima i documenti sono disponibili, tanto più rapidamente il caso può procedere.



Pubblicazione correlata dell'Agenzia EUAA sulla procedura Dublino e il colloquio personale

[La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), ottobre 2014.

Per saperne di più sul colloquio personale nella procedura Dublino, cfr. la [Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove](#), ottobre 2019. Questa guida pratica è stata elaborata per assistere tutti gli addetti allo svolgimento dei colloqui con i richiedenti nell'ambito della procedura Dublino.

Il tuo ruolo di tutore

Assicurati di sapere come viene organizzato il colloquio personale con il minore nel tuo paese e quando verranno poste le domande relative alla procedura Dublino.

Devi accertarti che il minore abbia compreso le informazioni fornite, che le sue opinioni siano ascoltate e che possa condividere le informazioni sui suoi familiari, fratelli e parenti che vivono nel paese UE+. In presenza di indicatori Dublino devi anche assicurarti che il caso venga deferito all'unità Dublino e che venga avviata la procedura Dublino.

Devi assistere il minore prima, durante e dopo il colloquio.



Pubblicazione Agenzia EUAA-FRA correlata

Per informazioni dettagliate sul sostegno al minore per il colloquio personale cfr. la pubblicazione Agenzia EUAA-FRA, [Practical Tool for Guardians – The asylum procedure](#) (Strumento pratico per i tutori – La procedura di asilo), ottobre 2023.

Alcuni degli aspetti chiave da considerare sono descritti di seguito.

Prima del colloquio

Informa il minore sui dettagli del colloquio e aiutalo a prepararsi e a comprendere quali informazioni possono essere utili da condividere (relazioni familiari ecc.) e gli aspetti pratici (chi sarà presente, dove si svolgerà, per quanto tempo durerà, quali sono i documenti necessari ecc.).

Durante il colloquio

Accompagna il minore e assicurati che le informazioni siano fornite in modo semplice e chiaro. Se necessario, aiuta il minore a capire. Accertati che le sue opinioni siano ascoltate e registrate.

Assicurati che la registrazione del colloquio sia accurata.





Dopo il colloquio

Discuti con il minore su come è andato il colloquio: come si è sentito e se ci sono altre informazioni pertinenti che non ha rivelato alle autorità perché forse non si sentiva a suo agio o al sicuro per agire in tal senso. Se pertinente per la procedura e con il consenso del minore, comunica alle autorità tali informazioni.



Nota sull'età del minore e valutazione dell'età

Di solito la valutazione dell'età viene effettuata prima dell'inizio della procedura Dublin. Le indicazioni dell'Agenzia EUAA sulla valutazione dell'età sono contenute nelle seguenti pubblicazioni:

- Agenzia EUAA, [All You Need to Know about Age Assessment](#) (Tutto quello che c'è da sapere sulla valutazione dell'età), gennaio 2022.
- EASO, [Age assessment practices in EU+ countries: updated findings](#) (Pratiche di valutazione dell'età nei paesi UE+: risultati aggiornati), luglio 2021.
- EASO, [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età – Seconda edizione](#), settembre 2018.

Il Consiglio d'Europa ha sviluppato i principi dei diritti umani sulla valutazione dell'età. Cfr. la notizia «[Age assessment in the context of migration: new Committee of Ministers Recommendation](#)» (Valutazione dell'età nel contesto della migrazione: nuova raccomandazione del Comitato dei ministri), 14 dicembre 2022, e la raccomandazione integrale ⁽¹⁴⁾.

Durante la procedura Dublin, la valutazione dell'età dovrebbe essere effettuata solo quando sussistono dubbi sostanziali sul fatto che il richiedente abbia meno o più di 18 anni, ad esempio sulla base delle informazioni ricevute dall'altro paese UE+.

Ciò può verificarsi quando non ci sono documenti sull'età della persona e le uniche informazioni sulla sua età si basano su dichiarazioni non coerenti o contraddittorie. In tali casi, per chiarire i dubbi, il paese UE+ richiesto può chiedere al paese richiedente di effettuare una valutazione dell'età. Una volta disponibile, il risultato della valutazione dell'età dovrebbe essere condiviso con l'altro paese.

Alle valutazioni dell'età effettuate nell'ambito della procedura Dublin si applicano le stesse regole e gli stessi principi utilizzati per la valutazione dell'età durante le procedure di asilo.

⁽¹⁴⁾ [Recommendation CM/Rec\(2022\)22](#) of the Committee of Ministers to member States on human rights principles and guidelines on age assessment in the context of migration [raccomandazione CM/Rec(2022)22 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente i diritti umani e le linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione] (adottata dal Comitato dei ministri il 14 dicembre 2022 in occasione della 1452ª riunione dei delegati dei ministri), 14 dicembre 2022.





1.7. Raccolta di informazioni e documenti pertinenti

Avere a disposizione le informazioni pertinenti e l'eventuale documentazione di supporto contribuirà ad accelerare la procedura, aiutando l'unità Dublino nella conduzione della procedura Dublino.

Per inviare una richiesta di presa in carico all'altro paese UE+ ai fini del ricongiungimento del minore con i familiari o i parenti, l'unità Dublino avrà bisogno delle informazioni indicate nella sezione seguente.

Il tuo ruolo di tutore

In quanto tutore, sei a diretto contatto con il minore. Il tuo ruolo nella raccolta dei documenti e delle informazioni pertinenti è fondamentale. Puoi adottare un approccio proattivo e contattare i familiari, fratelli/sorelle o parenti del minore nell'altro paese UE+, eventualmente in coordinamento con i servizi sociali di tale altro paese. Se il minore non sa dove si trovano i familiari, puoi contattare i servizi di ricerca e le organizzazioni non governative o della società civile, che possono aiutarti a trovarlo, oppure puoi chiedere all'unità Dublino di occuparsene.



I minori possono spesso essere preoccupati dall'idea di diventare un «peso» per i parenti che dovranno prendersi cura di loro. Questo può talvolta indurli a non rivelare all'autorità la presenza dei familiari, fratelli/sorelle o parenti in un altro paese. È quindi importante rassicurare i minori e i parenti sul fatto che è responsabilità dei paesi UE+ garantire che per tutti i richiedenti protezione internazionale siano disponibili condizioni materiali di accoglienza.



Suggerimenti pratici

- Raccogli informazioni e documenti sui legami familiari.
- Discuti con il minore di eventuali informazioni disponibili sulla presenza dei familiari, fratelli/sorelle o parenti nei paesi UE+. Assicurati che il minore sia in grado di esprimere il proprio parere sul ricongiungimento con i familiari, fratelli/sorelle o parenti.
- Aiuta il minore a esprimere il suo desiderio di ricongiungimento, soprattutto nei casi in cui vi siano più familiari, parenti o fratelli nei paesi UE+. Se il minore è in possesso di documenti che provano i legami familiari, assicurati che questi vengano presentati all'unità Dublino. In alcuni casi saranno necessari documenti dei familiari, parenti o fratelli/sorelle che vivono nell'altro paese, ad esempio una copia del loro titolo di soggiorno o della loro carta d'identità. Cerca di contattare i familiari per chiedere la presentazione di questi documenti.
- Fornisci all'unità Dublino i dati di contatto dei familiari o parenti del minore. Queste informazioni saranno condivise dall'unità Dublino del paese richiedente con l'unità Dublino del paese richiesto e accelereranno il rintracciamento della famiglia e le indagini.





1.8. Invio di una richiesta a un altro paese UE+

Come descritto nella sezione [1.4. Fasi e termini](#), l'unità Dublino dispone di un massimo di tre mesi dalla presentazione della domanda per raccogliere le informazioni necessarie e inviare la richiesta. Se ritiene che un altro paese sia competente per l'esame della domanda, presenterà una richiesta di presa in carico al paese in cui sono presenti i familiari del minore. Il paese richiesto ha due mesi di tempo per rispondere alla richiesta.



Il paese UE+ richiesto verifica le informazioni ricevute, le confronta con le informazioni contenute nella propria banca dati e, se necessario, raccoglie ulteriori informazioni. Ad esempio, il paese richiesto potrebbe condurre un colloquio con i familiari o parenti del minore non accompagnato. Dopo la valutazione, il paese richiesto invierà una risposta al paese UE+ richiedente, accettando o respingendo la richiesta di presa in carico dell'esame della domanda di protezione internazionale.

Il tuo ruolo di tutore

L'attesa della risposta e dell'esito della procedura Dublino può essere fonte di agitazione per il minore. L'incertezza, l'ansia e lo stress possono risultare opprimenti. Assicurati di sostenerlo durante l'attesa, fornendogli informazioni, mostrandoti comprensivo e ascoltandolo. È importante fornirgli rassicurazioni emotive e stabilità. Ecco alcuni suggerimenti.

- **Mantieni una comunicazione aperta.** Siediti con il minore e chiedigli come si sente, se ha preoccupazioni e quali sono le sue speranze. Assicuralo che sei presente per assisterlo durante l'intero processo di attesa.
- **Crea un senso di routine.** Suggerisci al minore di creare una routine giornaliera che comprenda attività regolari come i pasti, lo studio e la partecipazione ad attività ricreative e sociali. Questo può creare un senso di stabilità e distrarre il minore dal senso di sopraffazione legato all'attesa.
- **Incoraggia l'espressione.** Permetti al minore di esprimere le sue emozioni attraverso varie attività creative come il disegno, la scrittura o la narrazione. Questo può aiutarlo a dare sfogo ai sentimenti e a ridurre lo stress.
- **Conserva un atteggiamento positivo.** Sii ottimista e trasmetti speranza al minore. Concentrati sui progressi compiuti anziché sulle incertezze.
- **Promuovi attività che alleviano lo stress.** Incoraggia il minore a dedicarsi ad attività che gli piacciono, come sport, hobby o la frequentazione di amici. Queste attività possono contribuire a distoglierlo dal processo di attesa e ad alleviare lo stress.
- **Chiedi il sostegno di professionisti.** Se il periodo di attesa diventa troppo stressante per il minore, considera la possibilità di coinvolgere professionisti della salute mentale. Possono fornire ulteriore sostegno e orientamenti per aiutare il minore a gestire la propria ansia.

Ricorda che è essenziale essere pazienti, comprensivi ed empatici nei confronti dello stato emotivo del minore durante questo processo.



Dovresti anche rimanere in contatto con l'unità Dublino per assicurarti che le scadenze importanti vengano rispettate e che il caso venga trattato in via prioritaria, data la vulnerabilità dei minori non accompagnati.

1.9. Ricevimento di una risposta: accettazione



Una volta ricevuta la risposta dal paese UE+ richiesto, il tutore e il minore ne saranno informati. Se la risposta è positiva, significa che il paese ha accettato la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale del minore. In tal caso, il tutore e/o il minore saranno informati della decisione di trasferimento nel paese competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e saranno avviati i preparativi per il trasferimento.

Notifica di una decisione di trasferimento



Dopo una risposta positiva alla richiesta, chiamata «accettazione» della competenza, il paese UE+ richiedente prepara la decisione di trasferire il minore al paese competente.

Il minore deve essere informato della decisione di trasferimento e ha la possibilità di un mezzo di impugnazione effettivo, sotto forma di ricorso avverso la decisione o di revisione della stessa.

Il paese UE+ dovrebbe trasferire il minore al paese competente quanto prima e in ogni caso entro sei mesi dalla data di accettazione esplicita o implicita.



Se il minore presenta un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il termine per quest'ultimo può essere sospeso da un organo giurisdizionale fino all'adozione della decisione definitiva in merito al ricorso. Una volta che la decisione sul ricorso è stata adottata e la decisione di trasferimento è esecutiva, il termine per il trasferimento è di sei mesi a decorrere dalla data in cui la decisione sul ricorso è divenuta definitiva.



Strumenti correlati dell'Agenzia EUAA in merito ai trasferimenti e all'erogazione di informazioni nel quadro della procedura Dublino

Per saperne di più sui trasferimenti Dublino, cfr. la pubblicazione dell'Agenzia EUAA, [Recommendations on Dublin transfers](#) (Raccomandazioni sui trasferimenti Dublino), aprile 2023. Per sapere quali informazioni saranno fornite al minore al momento della notifica della decisione di trasferimento e in merito al trasferimento, visita il portale dell'Agenzia EUAA, *Let's Speak Asylum* (Parliamo di asilo), luglio 2023, pagina web «[procedura Dublino](#)».



Il tuo ruolo di tutore

Il tuo ruolo di tutore è garantire che il minore comprenda la procedura e si senta a suo agio e al sicuro in attesa del trasferimento. È possibile che la data del trasferimento non sia nota al momento della notifica. In tal caso, dovresti informarti presso l'autorità competente in merito alla data del viaggio.

Quando al minore viene comunicata la decisione sul trasferimento, assicurati che comprenda le informazioni e che sappia cosa aspettarsi per quanto riguarda il mezzo di trasporto e le eventuali fasi precedenti, come la visita medica. In alcuni casi, prima del trasferimento è necessaria una visita medica per garantire che la persona sia in grado di viaggiare. Se il richiedente ha problemi di salute, dovrebbero essere presentate al paese UE+ competente informazioni mediche, in modo che qualsiasi trattamento ricevuto dalla persona possa continuare nell'altro paese. A tal fine, è necessario il consenso della persona (o del tutore).

Trasferimento nel paese UE+ competente



I minori non accompagnati vengono trasferiti nel paese competente scortati da almeno una persona. In alcuni paesi i tutori possono accompagnare il minore durante il trasferimento nel paese competente. Se ciò è consentito nel tuo paese, assicurati di accompagnare il minore, per creare un ambiente sicuro durante il viaggio.

Qualora tu non sia autorizzato ad accompagnare il minore durante il trasferimento, la tua presenza potrebbe comunque essere rassicurante per il minore prima della partenza. Fai in modo di essere presente al momento della sua partenza.



Dovresti contattare i familiari, fratelli/sorelle o parenti o un'autorità di tutela nel paese di accoglienza, al fine di predisporre l'arrivo e l'accoglienza del minore. Il tuo ruolo nel creare questo contatto è fondamentale.

Le unità Dublino del paese competente potrebbero non avere accesso a informazioni sulla sistemazione del minore in seguito all'arrivo, poiché questa potrebbe essere di competenza delle autorità di accoglienza o di assistenza sociale.

Dovresti fare in modo di coordinarti con le autorità di tutela per predisporre l'accoglienza del minore. Con il consenso del minore, dovresti fornire quante più informazioni possibili alle autorità riceventi.

È importante chiarire che, nel contesto della procedura Dublino, la competenza per il minore viene trasferita da un paese UE+ a un altro paese UE+ e non direttamente ai parenti o familiari. In pratica, ciò significa che è possibile e frequente che il minore sia inizialmente ospitato in un centro di accoglienza mentre i servizi sociali del paese UE+ ricevente valutano se e quando possa essere trasferito nell'alloggio dei parenti. Cerca di informarti sulla data prevista per la sistemazione del minore, chiedendo ad esempio se dopo l'arrivo potrà stare con i familiari, fratelli/sorelle o parenti o se sarà ospitato in un centro di accoglienza. Conoscere queste informazioni in anticipo permetterà di tenere il minore al corrente.





Suggerimento pratico relativo al trasferimento

- Assicurati che il minore comprenda cosa lo aspetta e che si senta al sicuro.
- Fai in modo che le autorità di entrambi i paesi siano a conoscenza di eventuali esigenze sanitarie immediate del minore in relazione al trasferimento. La comunicazione con le autorità di entrambi i paesi in merito a eventuali esigenze sanitarie immediate del minore è fondamentale per il benessere del minore durante il trasferimento.
- Se possibile, cerca di accompagnare il minore nel paese competente.
- Cerca di contattare i familiari, parenti, fratelli/sorelle o tutore del minore nel paese competente prima dell'arrivo del minore.
- Chiedi informazioni sull'arrivo e sulla sistemazione previsti del minore. Per garantire un processo di trasferimento senza problemi, è importante gestire le aspettative del minore e fare in modo che capisca cosa lo attende. Ottenere informazioni sull'arrivo e sulla sistemazione previsti del minore aiuterà a gestire le sue aspettative e a garantire l'adozione di misure adeguate.

1.10. Ricevimento di una risposta: rifiuto

È possibile che il paese UE+ richiesto risponda negativamente. In base al contenuto della risposta, l'unità Dublino può decidere se è necessario o possibile inviare una richiesta di riesame. Se non ricevi una copia della risposta, puoi chiedere all'unità Dublino di inviartela, in linea con le prassi o le norme nazionali del paese.

A seguito di una richiesta di riesame, il paese UE+ richiesto può accettare la richiesta o rifiutarla. Se la richiesta viene rifiutata, è possibile presentare un ricorso. È importante notare che la presentazione di un ricorso non è sempre possibile (cfr. di seguito). Se non è possibile presentare un ricorso, il caso sarà deferito alla procedura nazionale e il paese UE+ in cui si trova il richiedente sarà competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

1.11. Mezzi di ricorso effettivi

Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, come previsto dall'articolo 27 del regolamento Dublino III. Nel caso di minori non accompagnati, il ricorso effettivo è disponibile anche nel caso in cui la richiesta di presa in carico sia stata rifiutata.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ⁽¹⁵⁾ ha concluso che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III

impone allo Stato membro al quale è stata rivolta una richiesta di presa in carico, fondata sull'articolo 8, paragrafo 2, [del regolamento Dublino III], di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non

⁽¹⁵⁾ CGUE, sentenza del 1° agosto 2022, *I. S v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C-19/21, EU:C:2022:605, punto 55. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'Agenzia EUAA](#).



accompagnato, nell'accezione di cui all'articolo 2, lettera j), [del regolamento Dublino III], che chiede la protezione internazionale, ma non ai parenti di tale minore, nell'accezione di cui all'articolo 2, lettera h), [del regolamento Dublino III].



Pertanto, quando una richiesta di presa in carico riguardante un minore non accompagnato che ha dei parenti in un altro paese UE+ (richiesta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III) è respinta, il minore ha il diritto di presentare ricorso. I parenti non hanno il diritto di presentare ricorso.

In pratica, ciò significa che il minore deve presentare ricorso in un paese UE+ in cui non è presente, ossia il paese che ha rifiutato la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale e in cui si trovano i parenti.

Il tuo ruolo di tutore

Se tu e il minore decidete di presentare ricorso avverso il rifiuto della richiesta di presa in carico, dovrete adottare un approccio proattivo, poiché il ricorso viene presentato nel paese UE+ in cui si trovano i parenti e non in quello in cui si trova il minore. L'unità Dublino potrebbe non disporre di informazioni sulle modalità di presentazione di un ricorso nell'altro paese.

Rete europea per la tutela

La rete europea per la tutela è una rete di organizzazioni che operano nel campo della tutela nella maggior parte degli Stati membri. Potrebbero essere in grado di aiutarti a stabilire contatti con tutori, avvocati oppure organizzazioni non governative nel paese in cui il ricorso deve essere presentato. Le informazioni di contatto sono disponibili qui: www.egnetwork.eu.

È importante notare che in questa sentenza la CGUE si è pronunciata solo nel merito di un caso riguardante un minore che aveva dei parenti in un altro paese, ossia una richiesta basata sull'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Se la richiesta rifiutata è stata presentata per un motivo diverso da quello di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dovresti verificare con un consulente legale se è possibile o meno impugnare la decisione nel paese.

In seguito al ricevimento del rifiuto, mentre valuti insieme al minore le possibilità di ricorso, o durante il ricorso stesso, dovresti assicurare il minore circa il processo, le tempistiche e la possibile necessità di ulteriori informazioni. Dovresti informare il minore dei rischi che corre se decide di recarsi dai parenti da solo o con l'aiuto di conoscenti o trafficanti.

Se tu e il minore decidete di non presentare ricorso, o se il ricorso non viene accolto, il tuo ruolo sarà quello di sostenere il minore durante la procedura di asilo e per l'accesso a condizioni di accoglienza adeguate nel paese in cui il minore è presente.



Pubblicazione Agenzia EUAA-FRA correlata

Per informazioni più dettagliate sull'azione specifica da intraprendere durante la procedura di asilo, cfr. Agenzia EUAA-FRA, [Practical Tool for Guardians – The asylum procedure](#) (Strumento pratico per i tutori – La procedura di asilo), 2023.





Suggerimenti pratici in caso di rifiuto della richiesta

In caso di rifiuto di una richiesta, informati sulle possibilità di presentare ricorso nel paese UE+ che ha rifiutato la richiesta, ad esempio in riferimento a quanto segue:

- Come si deve presentare un ricorso?
- Dove deve essere presentato il ricorso?
- Quali sono i requisiti formali per presentare un ricorso?
- Qual è il termine ultimo per presentare un ricorso?

Ricorda che la decisione della CGUE in materia riguarda solo un caso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. Talvolta un ricorso può essere proposto solo se la richiesta è stata inviata sulla base dello stesso fondamento giuridico e la possibilità di ricorso non può essere estesa ad altri casi.

Seguono altri suggerimenti.

- Acquisisci familiarità con le procedure e le leggi nazionali specifiche dei paesi UE+ coinvolti nella procedura Dublino. Questo ti consentirà di fornire al minore informazioni accurate sui suoi diritti e sulle possibilità di ricorso.
- Crea una rete o un contatto con operatori della giustizia, organizzazioni non governative o altre organizzazioni nel paese UE+ in cui sono presenti i parenti, che possano fornire orientamenti e assistenza per la presentazione del ricorso. Ciò contribuirà a garantire che il minore abbia accesso a mezzi d'impugnazione effettivi e a una rappresentanza legale.
- Difendi l'interesse superiore del minore durante l'intero processo di ricorso. Ciò può comportare la raccolta di prove, la redazione di lettere di sostegno o la fornitura di qualsiasi informazione e documentazione pertinente che possa rafforzare il caso del minore.
- Comunica regolarmente con il minore e i suoi parenti per assicurare che siano informati sullo stato del ricorso e su eventuali aggiornamenti o modifiche del processo. Offri sostegno emotivo e rassicurazioni, in quanto il processo di ricorso può essere stressante e faticoso per il minore.
- Rimani aggiornato sulle modifiche del diritto nazionale e dell'UE relative alla procedura Dublino e ai processi di ricorso. Ciò ti consentirà di fornire le informazioni più accurate e pertinenti al minore e ai suoi familiari, fratelli o parenti.
- Collabora con le parti interessate pertinenti, quali l'unità Dublino, i consulenti giuridici e le agenzie per la protezione dei minori, per garantire un approccio coordinato e globale alla procedura di ricorso. Condividi regolarmente informazioni e aggiornamenti per garantire che tutte le parti siano attivamente coinvolte e lavorino per il miglior risultato per il minore.
- Ricorda che il tuo ruolo è quello di agire nell'interesse superiore del minore e di assicurare che questi riceva una protezione e un sostegno adeguati durante tutta la procedura Dublino, anche nei casi di rifiuto.



2. La ricollocazione e il tuo ruolo di tutore

La ricollocazione consente il trasferimento ordinato dei richiedenti da un paese UE+ che riceve un numero elevato di domande di protezione internazionale a un altro paese UE+ in cui le loro domande vengono esaminate.

La ricollocazione è un esempio di solidarietà volontaria tra i paesi UE+. I richiedenti possono essere ricollocati da un paese UE+, di norma il primo paese di ingresso, che deve trattare un numero elevato di domande, in un altro paese UE+ che accetta di riceverli. Durante la ricollocazione gli Stati membri si assistono reciprocamente al fine di trovare una soluzione duratura e sicura per i richiedenti.

La ricollocazione può essere uno strumento particolarmente efficace per i paesi UE+ i cui sistemi di accoglienza non sono in grado di fornire assistenza specifica ai minori non accompagnati a causa di un marcato e rapido aumento del numero complessivo di arrivi. Offre un percorso sicuro e legale per questo gruppo di minori, riducendo il rischio di movimenti successivi e proteggendo i minori dalle reti di trafficanti.

La ricollocazione si basa attualmente su accordi volontari di solidarietà tra i paesi UE+. Non esiste un quadro giuridico specifico per il meccanismo di ricollocazione. Pertanto, la procedura si basa sull'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, che è lo strumento più pertinente per il meccanismo. L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III consente a un paese UE+ di assumere la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale anche se tale competenza non è automatica. Questa «clausola umanitaria» del regolamento Dublino III fornisce pertanto la base giuridica per la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale.

Il primo esercizio di ricollocazione è stato avviato dalla Commissione europea nel 2009. Da allora, i paesi UE+ hanno partecipato a diversi esercizi di ricollocazione. Alcuni esercizi sono stati obbligatori e hanno stabilito una quota di ricollocazioni per i paesi UE+ attraverso una decisione del Consiglio europeo. Altre iniziative si sono concentrate principalmente sulla ricollocazione di minori non accompagnati o di gruppi vulnerabili (compresi minori con gravi condizioni mediche o altre vulnerabilità accompagnati da familiari) e sono state adottate su base volontaria da un gruppo di paesi UE+ per sostenere altri paesi UE+. La maggior parte dei minori non accompagnati è stata ricollocata dalla Grecia, dall'Italia e da Malta.

I paesi UE+ che decidono di partecipare agli esercizi di ricollocazione stabiliscono il numero di persone ricollocate che sono disposti ad accogliere. Questa iniziativa è denominata impegno. Possono decidere di dare priorità agli adulti o alle famiglie e non accettare minori non accompagnati.






Quando i minori non accompagnati sono ammissibili alla ricollocazione, la procedura di ricollocazione dovrebbe prevedere le necessarie misure di salvaguardia per la protezione dei minori. Questi ultimi devono essere informati e avere il sostegno di un tutore. Inoltre i loro pareri e punti di vista devono essere presi in considerazione, in base alla loro età o maturità. Il minore, tuttavia, non ha il diritto di scegliere il paese di ricollocazione, poiché questa decisione dipende da diverse circostanze. La figura 3 fornisce gli orientamenti pratici della FRA per la protezione dei minori non accompagnati nel processo di ricollocazione.





Figura 3. Orientamenti pratici per la protezione dei minori non accompagnati nel processo di ricollocazione

ORIENTAMENTI PRATICI PER LA PROTEZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI NEL PROCESSO DI RICOLLOCAZIONE



COORDINAMENTO

- Protocolli e procedure operative standard che stabiliscano le fasi e le misure di salvaguardia in modo trasparente e chiaro
- Un organismo di coordinamento
- Autorità competenti per la protezione dei minori coinvolte per garantire una migliore integrazione delle competenze in materia di protezione



IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE DEI MINORI

- Criteri di ammissibilità comuni e non discriminatori applicati da tutti gli Stati membri
- Evitare criteri di ammissibilità troppo rigorosi
- Dare priorità ai minori particolarmente vulnerabili
- Coinvolgere le ONG e i soggetti internazionali nella sensibilizzazione



VALUTAZIONE DELL'ETÀ

- Valutare l'età solo in caso di dubbio e con adeguate misure di salvaguardia
- Applicare il beneficio del dubbio
- Utilizzare la guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età e l'attuazione graduale dei metodi a parti-re da quelli non medici



TUTORE E ASSISTENZA LEGALE

- Nomina immediata e coinvolgimento del tutore durante l'intera procedura
- Il tutore ha ricevuto formazione sulla ricollocazione e sulle procedure Dublino
- Coordinamento del tutore con gli altri soggetti coinvolti
- Informazione, assistenza e rappresentanza legale gratuite per il minore e il tutore



INFORMAZIONI

- Informazioni tempestive, efficaci e regolari in ogni fase della procedura
- Informazioni, scritte e orali, di facile comprensione per i minori
- Sostegno di linee di assistenza e mediatori culturali o altri canali di comunicazione



DETERMINAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE

- Accelerare il ricongiungimento familiare nei casi Dublino
- Le opinioni del minore sono prese in considerazione durante l'intero processo
- Evitare di porre domande ripetitive al minore
- Il minore e il tutore acconsentono alla ricollocazione



CONTROLLI DI SICUREZZA

- Dare priorità ai controlli sulla base dei dati biometrici esistenti rispetto alle banche dati europee e nazionali
- Il tutore accompagna il minore qualora il colloquio sia strettamente necessario
- Il colloquio è effettuato da personale formato e con metodi adeguati ai minori
- Giustificazione esplicita in caso di rifiuto per motivi di sicurezza



PREPARAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA E TRASFERIMENTO

- Sessioni informative pre-partenza adatte ai minori
- Coordinamento tempestivo di entrambi gli Stati membri per trasferire le competenze per la cura del minore
- Stabilire quanto prima un contatto tra il minore e il suo futuro tutore o prestatore di assistenza
- L'accompagnatore durante il viaggio è la stessa persona che era in contatto con il minore prima del trasferimento
- Trasferimento dei fascicoli tempestivo, sicuro e conforme alle norme in materia di protezione dei dati



SERVIZI DOPO IL TRASFERIMENTO

- Informazioni sul minore alle autorità preposte alla tutela dei minori nello Stato membro di ricollocazione
- Informazioni al minore sulle procedure e sulle fasi successive
- Piano di transizione per il minore che raggiunge la maggior età

Fonte: FRA, [Relocating Unaccompanied Children: Applying good practices to future schemes](#)

(Ricollocazione dei minori non accompagnati: applicazione di buone prassi ai meccanismi futuri), maggio 2020.



Il tuo ruolo di tutore

Il tuo ruolo di tutore in ogni fase del processo di ricollocazione è fondamentale, in particolare nelle fasi iniziali della domanda di protezione internazionale, della valutazione dell'interesse superiore del minore, dell'esame e dell'individuazione dei legami familiari e, infine, del consenso alla ricollocazione.

Il processo di ricollocazione prevede diverse fasi importanti che dovresti conoscere, tra cui le seguenti.

- **Domanda iniziale.** In qualità di tutore, dovresti assistere il minore nella presentazione della domanda iniziale, garantendo che siano forniti tutti i documenti e le informazioni necessari.
- **Valutazione dell'interesse superiore.** Dovresti sostenere il minore intanto che tu o le autorità effettuate una valutazione approfondita del suo interesse superiore, tenendo conto della sua sicurezza, del suo benessere e delle sue esigenze particolari. Questa valutazione aiuterà a determinare se la ricollocazione è la soluzione più appropriata per il minore.
- **Valutazione dei legami familiari.** Se il minore ha familiari o parenti in altri paesi UE+, dovresti valutare la possibilità di ricongiungere il minore con la sua famiglia attraverso una procedura Dublino o una ricollocazione qualora la procedura Dublino non sia possibile. Questa valutazione richiederà il coordinamento con le autorità e le agenzie pertinenti coinvolte nel rintracciamento e nel ricongiungimento familiare.
- **Consenso alla ricollocazione.** Una volta completate le valutazioni dell'interesse superiore e dei legami familiari, dovrai dare il consenso alla ricollocazione del minore. In tale contesto, occorre tenere conto delle opinioni e dei desideri del minore e valutare le strutture di accoglienza e assistenza disponibili nel paese UE+ ricevente. Ricorda che i richiedenti possono decidere di ritirare il consenso in qualsiasi momento, anche dopo il colloquio con il paese UE+ ricevente. Dovresti informarti presso le autorità in merito alle modalità di revoca del consenso e alle conseguenze della revoca e dare adeguati chiarimenti al minore.
- **Collegamento con le autorità.** Durante tutto il processo di ricollocazione, dovresti fungere da collegamento tra il minore e tutte le autorità competenti. Tra queste vi sono le autorità di protezione dei minori, che dovrebbero essere coinvolte attivamente nel processo di ricollocazione per garantire la sicurezza e il benessere del minore. Il tuo ruolo è assicurare che i diritti e gli interessi del minore siano tutelati e rispettati da tutte le parti interessate coinvolte.

In generale, il tuo ruolo di tutore nel processo di ricollocazione è fondamentale per sostenere il minore, valutare le sue esigenze e il suo interesse superiore e garantire una transizione senza problemi nel paese UE+ ricevente.





Per i minori non accompagnati, la ricollocazione è una procedura destinata ai minori che non hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della procedura Dublino (cfr. capitolo [1. Procedura Dublino per i minori non accompagnati e il ruolo del tutore](#)). In quanto tutore, dovresti prestare attenzione a questo aspetto e informare le autorità nel caso in cui il minore rischi di essere trasferito in un altro paese UE+ nell'ambito di un meccanismo di ricollocazione senza che sia prima stata esaminata in ogni aspetto la possibilità di ricongiungerlo con la sua famiglia.



Suggerimento pratico: possibili azioni da parte del tutore in relazione alla ricollocazione

- Assisti e accompagna il minore in tutte le fasi importanti della ricollocazione, quali la registrazione, la valutazione dell'età e dell'interesse superiore e i colloqui sulla sicurezza.
- Assicurati che l'eventuale decisione di ricollocare il minore sia basata su una valutazione che confermi che la ricollocazione è nel suo interesse superiore.
- Fornisci informazioni o assicura che le autorità forniscano informazioni tempestive e adeguate all'età in tutte le diverse fasi del processo di ricollocazione, anche per quanto riguarda il processo di trasferimento, la fase di accoglienza e la vita nel paese UE+ di ricollocazione.
- Ascolta e prendi in considerazione le opinioni del minori nelle fasi più importanti del processo, assicurandoti che sia il minore che tu, in qualità di tutore, dia il pieno consenso scritto alla ricollocazione.
- Richiedi assistenza legale per te stesso e aiuta il minore a contattare un avvocato, se necessario.
- Trasmetti le informazioni necessarie al tutore e alle autorità del paese UE+ in cui il minore è ricollocato.



Pubblicazione FRA correlata sulla ricollocazione

FRA, [Relocating Unaccompanied Children: Applying good practices to future schemes](#) (Ricollocazione dei minori non accompagnati: applicazione di buone prassi ai meccanismi futuri), maggio 2020.





3. Percorsi legali verso l'UE+ e il tuo ruolo di tutore

I minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale possono essere autorizzati a entrare nell'UE legalmente da un paese terzo, ad esempio per ricongiungersi alla famiglia o per motivi di sicurezza. In qualità di tutore, potresti essere coinvolto in tali procedure per garantire il regolare arrivo del minore.

Questo capitolo descrive i principali percorsi legali per l'ingresso dei minori non accompagnati nell'UE e il tuo ruolo di tutore. Si sofferma sul reinsediamento e sui percorsi complementari, comprese le ammissioni umanitarie e il ricongiungimento familiare.



Pubblicazione FRA correlata sulle procedure di rimpatrio per i minori non accompagnati

I minori non accompagnati possono beneficiare di percorsi legali per recarsi dall'UE in un paese terzo, ad esempio per ricongiungersi con la loro famiglia nel paese di origine o in un paese terzo. In qualità di tutore potresti quindi essere coinvolto in procedure che comportano la partenza di un minore verso un paese al di fuori dell'UE. Anche se considerazioni generali, come quelle relative all'interesse superiore del minore, rimangono pertinenti, il tuo ruolo dipenderà dalla situazione nazionale specifica.

Per maggiori informazioni su come garantire i diritti fondamentali dei minori nelle procedure di rimpatrio, cfr. FRA, [Returning unaccompanied children: fundamental rights considerations](#) (Rimpatrio di minori non accompagnati: considerazioni sui diritti fondamentali), settembre 2019.

3.1. Reinsediamento

Il reinsediamento è un processo che consente ai rifugiati di trasferirsi in un altro paese con uno status giuridico che garantisce la protezione internazionale e, in ultima analisi, il soggiorno permanente.

Il reinsediamento dei rifugiati è un'espressione di solidarietà internazionale. I programmi di reinsediamento dell'UE si basano su impegni nazionali corrispondenti al numero di rifugiati che gli Stati membri si impegnano ad accogliere. L'obiettivo è gestire l'ammissione dei rifugiati sulla base di tempistiche prevedibili e assicurare motivi comuni di ammissibilità, effettuando al contempo rigorosi controlli di sicurezza ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Agenzia EUAA, [Relazione sull'asilo 2023](#), 2023.





Il reinsediamento è una delle tre soluzioni durature per i rifugiati, insieme al rimpatrio volontario e all'integrazione locale. Prima di valutare il reinsediamento come soluzione più appropriata, si prendono pienamente in considerazione il rimpatrio volontario e l'integrazione locale. I candidati al reinsediamento vengono individuati sulla base dei rischi di protezione valutati.

Nel contesto dell'UE, i programmi di reinsediamento sono programmi volontari attraverso i quali i paesi UE+ forniscono protezione internazionale ai rifugiati ritenuti ammissibili dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in un paese terzo al di fuori dell'UE.

I paesi UE+ valutano le esigenze di reinsediamento e possono trasferire un rifugiato da un paese terzo, al di fuori dell'UE, nel loro territorio fornendo uno status giuridico sicuro e sostegno per l'integrazione ⁽¹⁷⁾. Nel segnalare i rifugiati idonei al reinsediamento, l'UNHCR dà priorità alle persone in situazione vulnerabile, come le donne a rischio, i minori non accompagnati, i sopravvissuti alla tortura, le persone con esigenze di protezione fisica o giuridica e le persone con esigenze mediche.

Nota sull'approccio dell'UNHCR

L'UNHCR definisce il reinsediamento come segue:

Il reinsediamento, comporta la selezione e il trasferimento di rifugiati da uno Stato in cui hanno cercato protezione in uno Stato terzo che ha accettato di ammetterli – in quanto rifugiati – con uno status di soggiorno permanente. Lo status fornito assicura la protezione contro il respingimento e garantisce al rifugiato reinsediato e alla sua famiglia o alle persone a carico l'accesso a diritti simili a quelli di cui godono i cittadini. Il reinsediamento comporta anche la possibilità di diventare quindi un cittadino naturalizzato del paese di reinsediamento ⁽¹⁸⁾.



Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento del Fondo Asilo, migrazione e integrazione)

[L]'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell'UNHCR, di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell'Unione e nazionale ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁷⁾ EASO, *Asylum Report 2020* (Relazione sull'asilo 2020), 2020, [sezione 7.14. «Resettlement and humanitarian admission programmes»](#) (Programmi di reinsediamento e ammissione umanitaria).

⁽¹⁸⁾ UNHCR, [Integration Handbook](#) (Manuale per l'integrazione), 2023, sezione «What is resettlement» (Cos'è il reinsediamento).

⁽¹⁹⁾ [Regolamento \(UE\) 2021/1147](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021).





Quali sono i vantaggi dei programmi di reinsediamento?

- Ammissione e trasferimento in un paese UE+ ospitante sicuro.
- Ottenimento del diritto di soggiornare nel paese UE+ ospitante.
- Ottenimento di altri diritti comparabili a quelli dei beneficiari di protezione internazionale.

Come viene condotto il reinsediamento?

Il processo di reinsediamento richiede **una determinazione dello status di rifugiato da parte dell'UNHCR** e una segnalazione di reinsediamento. L'UNHCR individua i rifugiati che sono maggiormente a rischio di danno grave nel paese in cui sono registrati, di solito a causa di minacce alla loro vita, libertà o sicurezza fisica, o di altre gravi violazioni dei diritti umani. Questi rischi sono valutati nel rispondere alle esigenze specifiche di individui e famiglie, tenendo in debita considerazione il contesto locale, la disponibilità di protezione legale e fisica nel paese d'asilo, l'accessibilità dei servizi pertinenti, le prospettive di ritorno in sicurezza nel paese d'origine e il principio dell'unità familiare ⁽²⁰⁾.

Individuazione dei rifugiati idonei al reinsediamento

I programmi di reinsediamento sono generalmente rivolti ai rifugiati esposti a rischi di protezione elevati nei paesi di primo asilo. L'UNHCR è responsabile dell'individuazione dei rifugiati che dovrebbero essere presi in considerazione in via prioritaria per il reinsediamento, in conformità con le categorie di domande di reinsediamento stabilite nel suo *Resettlement Handbook* (Manuale per il reinsediamento) ⁽²¹⁾.



Categorie di domande di reinsediamento

- Rifugiati con esigenze di protezione legale e/o fisica
- Persone sopravvissute a violenze e/o torture
- Rifugiati con esigenze mediche
- Donne e ragazze a rischio

⁽²⁰⁾ UNHCR, [Resettlement Handbook](#) (Manuale per il reinsediamento), 2023.

⁽²¹⁾ UNHCR, [Resettlement Handbook](#) (Manuale per il reinsediamento), 2023.



- Ripristino dell'unità familiare ⁽²²⁾
- Minori a rischio a seguito di una valutazione dell'interesse superiore
- Rifugiati per i quali non esiste una soluzione alternativa duratura prevedibile ⁽²³⁾

L'individuazione dei rifugiati ai quali dovrebbe essere data priorità per il reinsediamento e la successiva valutazione dei singoli casi è un processo continuativo, attivo e sistematico. Richiede conoscenze dettagliate e documentazione riguardo alla popolazione dei rifugiati e alle loro esigenze e vulnerabilità specifiche. Necessita inoltre della collaborazione tra il personale dell'UNHCR competente in materia di protezione, i servizi di protezione a livello di comunità, il personale addetto alle soluzioni durature e i partner attuatori nel campo della protezione per individuare e mettere in atto risposte adeguate ⁽²⁴⁾, compresa la segnalazione ai fini del reinsediamento.

Ciò significa che i minori il cui ingresso avviene nell'ambito di programmi di reinsediamento sono già stati sottoposti a una valutazione della vulnerabilità e a una determinazione dell'interesse superiore. Un fascicolo completo con un riferimento specifico alle loro esigenze particolari dovrebbe essere messo a disposizione del tutore il prima possibile, in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽²⁵⁾.

Come sono gestiti i casi dei minori nell'ambito del reinsediamento?

I minori rifugiati hanno diritto a una protezione e a un'assistenza specifiche perché spesso sono esposti a un maggior rischio di abusi, abbandono, sfruttamento, tratta e reclutamento in gruppi armati. Inoltre, lo sfollamento può costringere i minori ad assumere nuovi ruoli e responsabilità per soddisfare le proprie esigenze di protezione e quelle delle loro famiglie, il che può portare a sfruttamento, abusi e strategie di reazione deleterie. I minori rifugiati possono presentare esigenze e rischi di protezione particolari che non possono essere affrontati adeguatamente nel paese d'asilo, compresi rischi legati alla salute mentale, alla salute fisica o a disabilità. Anche i giovani non conformi alle norme legate al genere sono esposti a rischi.

⁽²²⁾ Il ripristino dei legami familiari ha due componenti: rientra nelle categorie di domande di reinsediamento e costituisce anche un filone di visti distinto in base alle leggi nazionali. Il [Resettlement Handbook](#) (Manuale per il reinsediamento) dell'UNHCR, 2023, ha rinominato questa categoria come «Ripristino dell'unità familiare», al fine di distinguere le categorie discrezionali di domande di reinsediamento dalle procedure nazionali di ricongiungimento familiare basate sui diritti. Per informazioni e indicazioni più dettagliate, cfr. la sezione 3. *The Resettlement Submission Categories* (Le categorie di domande di reinsediamento) del manuale sui casi in cui l'UNHCR ritiene opportuno perseguire l'unità familiare attraverso le categorie di domande di reinsediamento anziché indirizzare la famiglia alle procedure nazionali di domanda di visto.

⁽²³⁾ FRA, [Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: A toolbox](#) (Canali di ingresso legali nell'UE per le persone che necessitano di protezione internazionale: un kit di strumenti), 2015, pag. 7.

⁽²⁴⁾ UNHCR USA, [Information on UNHCR resettlement – resettlement in the United States](#) (Informazioni sul reinsediamento per l'UNHCR: reinsediamento negli Stati Uniti).

⁽²⁵⁾ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).





Nella gestione dei casi dei minori nell'ambito del reinsediamento, è essenziale dare priorità alla loro sicurezza, al loro benessere e ai loro diritti. Adottando un approccio olistico e incentrato sul minore nella gestione dei casi dei minori nel contesto del reinsediamento, è possibile ridurre i rischi e le difficoltà che i minori rifugiati devono affrontare e aiutarli a ricostruire le loro vite in un ambiente sicuro e solidale.

3.2. Percorsi complementari tra cui l'ammissione umanitaria

I percorsi complementari sono percorsi sicuri e regolamentati per i rifugiati che integrano il reinsediamento.

L'UNHCR descrive così i percorsi complementari:

percorsi legali di ammissione esistenti adattati per le persone bisognose di protezione internazionale, così come programmi di nuova creazione che prevedono un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale dei beneficiari sono soddisfatte ⁽²⁶⁾.

I percorsi complementari sono indipendenti dai programmi di reinsediamento raccomandati dall'UNHCR. Le qualifiche che consentono ai beneficiari di accedere ai percorsi complementari sono determinate utilizzando criteri diversi da quelli considerati nel processo di reinsediamento, tenendo conto di aspetti quali l'istruzione, le qualifiche professionali e la composizione della famiglia.

I percorsi complementari sono esplicitamente concepiti per le persone che cercano protezione internazionale come beneficiari, anche se non sempre offrono soluzioni autosufficienti e a lungo termine. L'ammissibilità a percorsi complementari non è rigorosamente limitata ai rifugiati ufficialmente riconosciuti nell'ambito del mandato dell'UNHCR o della giurisdizione delle autorità statali competenti. Il loro status nel paese UE+ ospitante può variare.

Gli esempi più comuni di percorsi complementari nei paesi UE+ sono i seguenti:

- programmi di ammissione umanitaria e corridoi umanitari;
- sponsorizzazione sulla base della famiglia;
- mobilità dei lavoratori;
- percorsi di istruzione ⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ UNHCR, [UNHCR master glossary of terms](#) (Glossario generale di termini dell'UNHCR).

⁽²⁷⁾ I percorsi di istruzione non sono trattati come argomento separato in questo strumento. Possono essere disponibili ai rifugiati per accedere all'istruzione superiore o alla formazione professionale negli Stati membri. Tali percorsi riconoscono l'importanza dell'istruzione per l'integrazione e le prospettive future dei rifugiati.





Questi percorsi complementari possono essere combinati nella pratica. Offrendo diversi percorsi, i paesi UE+ possono garantire che le esigenze delle varie popolazioni di rifugiati siano soddisfatte. Ciò è particolarmente importante per gli individui vulnerabili, come i minori non accompagnati, che possono richiedere misure di sostegno e protezione specializzate ⁽²⁸⁾.

Uno dei percorsi complementari esistenti è costituito dai meccanismi di ammissione umanitaria.

I meccanismi di ammissione umanitaria sono iniziative di collaborazione volte a facilitare il trasferimento di persone che hanno urgente bisogno di protezione internazionale dal paese ospitante a un paese UE+ in cui possono accedere al sostegno e alle misure di sicurezza necessarie per salvaguardare il loro benessere e i loro diritti.

I meccanismi di ammissione umanitaria si riferiscono a iniziative volte a offrire un percorso di ammissione a persone bisognose di protezione internazionale attraverso la loro individuazione e il loro trasferimento in un paese in cui possono godere di una protezione adeguata. Tali programmi sono spesso processi accelerati utilizzati per le persone che ne hanno urgente necessità tra cui, ad esempio, le vittime di conflitti o di altre emergenze. I meccanismi di ammissione umanitaria sono generalmente di natura temporanea e sono concepiti per rispondere a esigenze umanitarie urgenti. Alle persone ammesse viene data la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale dopo l'arrivo. In altri casi, i programmi possono fornire lo status di protezione all'arrivo.

Esempi di meccanismi di ammissione umanitaria sono:

- i programmi di ammissione umanitaria;
- i corridoi umanitari.

Programmi di ammissione umanitaria ⁽²⁹⁾

Per ammissione umanitaria si intende l'ammissione nel territorio degli Stati membri – a seguito, ove richiesto da uno Stato membro, di una segnalazione da parte dell'UNHCR, dell'Agenzia EUAA o di un altro organismo (internazionale) competente – di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente ⁽³⁰⁾. Si tratta di una forma di percorso complementare distinta e aggiuntiva rispetto ai programmi di reinsediamento e ai diritti di ricongiungimento familiare esistenti, sebbene i programmi di ammissione umanitaria possano presentare alcuni elementi o caratteristiche comuni con tali meccanismi ⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ UNHCR, [Complementary pathways for admission of refugees to third countries](#) (Percorsi complementari per l'ammissione dei rifugiati nei paesi terzi), aprile 2019.

⁽²⁹⁾ Il termine «ammissione» è definito come l'«ingresso autorizzato di uno straniero nel territorio di uno Stato dopo l'ispezione e l'autorizzazione da parte di un agente dell'immigrazione». Cfr. il termine nel [glossario in materia di asilo e migrazione della rete europea sulle migrazioni](#).

⁽³⁰⁾ [Regolamento \(UE\) 2021/1147](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021).

⁽³¹⁾ UNHCR Ireland, [FAQ: Humanitarian Admissions Programme](#) (FAQ: programma di ammissione umanitaria).



L'obiettivo dei programmi di ammissione umanitaria è consentire ai rifugiati di fare ingresso in modo sicuro e legale in un paese disposto ad ammetterli e a concedere loro protezione.

Mentre la protezione offerta attraverso il reinsediamento è una soluzione duratura, la protezione offerta attraverso i programmi di ammissione umanitaria può presentarsi in varie forme. Tra queste vi è un'opzione inizialmente a breve termine, che offre ammissione e protezione per un periodo specifico e su base rinnovabile, ma non fornisce necessariamente una soluzione permanente.

Corridoi umanitari

I corridoi umanitari sono creati a livello nazionale e comprendono protocolli d'intesa firmati tra l'organizzazione della società civile proponente e le autorità pubbliche competenti. Sono stati attuati per la prima volta nel 2016, quando l'Italia ha inaugurato un programma per accogliere rifugiati siriani e altri rifugiati ospitati in Libano, in fuga dalla guerra civile in Siria.

I corridoi umanitari mirano a:

- evitare i decessi di migranti che cercano di raggiungere l'Europa via mare;
- consentire alle persone in situazione di vulnerabilità (donne sole, minori, malati/disabili, anziani, ecc.) di accedere al sistema di protezione internazionale attraverso un ingresso sicuro e legale in Europa;
- lottare contro lo sfruttamento da parte dei trafficanti e la tratta di esseri umani ⁽³²⁾.

I potenziali beneficiari dei corridoi umanitari sono:

- persone bisognose di protezione internazionale;
- persone in una situazione di vulnerabilità che non può essere affrontata nel paese di primo asilo.

I legami familiari, linguistici e culturali con i paesi riceventi sono considerati criteri preferenziali. L'individuazione e la selezione dei beneficiari avvengono nei paesi di origine o nei «paesi di transito» dei rifugiati. L'obiettivo è individuare i rifugiati che possono aderire ai corridoi umanitari e beneficiare della protezione internazionale conformemente alla legislazione dell'UE.

⁽³²⁾ Corridoi umanitari, [Humanitarian Corridors: Implementation procedures for their extension on a European scale](#) (Corridoi umanitari: procedure di attuazione per la loro estensione su scala europea), 2016.



3.3. Procedure di ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare consente ai cittadini di paesi terzi di portare i loro familiari stretti nel paese UE+ in cui soggiornano legalmente.

Secondo il diritto dell'UE, il ricongiungimento familiare è disciplinato dalla direttiva 2003/86/CE (direttiva sul ricongiungimento familiare) ⁽³³⁾. La direttiva stabilisce le norme in base alle quali i cittadini di paesi terzi possono portare i loro familiari nello Stato membro in cui soggiornano legalmente. Esclude esplicitamente i richiedenti lo status di rifugiati, la protezione temporanea e forme sussidiarie di protezione (conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri) nonché i beneficiari della protezione sussidiaria e della protezione temporanea (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul ricongiungimento familiare). Il diritto dei beneficiari della protezione sussidiaria al ricongiungimento familiare è una questione di diritto nazionale ⁽³⁴⁾.

Ai sensi della direttiva sul ricongiungimento familiare, i diritti di ricongiungimento familiare riguardano membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minori).

Il ricongiungimento familiare per parenti al di fuori di questo gruppo è lasciato alla discrezione degli Stati membri nell'attuazione della direttiva.

L'unità familiare per altri parenti non ammissibile nell'ambito delle procedure nazionali di ricongiungimento familiare può essere ottenuta attraverso altri percorsi, tra cui programmi statali discrezionali per le famiglie, il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, compresa la sponsorizzazione familiare.

Il tuo ruolo di tutore

Se sei il tutore rappresentante di un minore che è già entrato nel territorio dell'UE a seguito di un reinsediamento o di un'ammissione umanitaria, è importante dare il benvenuto al minore e fornirgli informazioni e orientamenti in relazione al nuovo ambiente, comprese la città ospitante, la struttura di reinsediamento o alloggio ed eventuali necessità immediate.

Dovresti assistere nel disbrigo degli adempimenti legali e amministrativi, come l'ottenimento dei documenti di identificazione, il soddisfacimento degli obblighi pertinenti e l'esecuzione di eventuali interventi di follow-up, in linea con la prassi nazionale.

⁽³³⁾ [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio](#), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003).

⁽³⁴⁾ EASO, [Un'analisi giuridica – Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo](#), agosto 2016, pag. 58.





Indipendentemente dalle procedure in cui è coinvolto il minore, dovresti sempre ispirarti al suo interesse superiore. In qualità di tutore, devi assicurarti che l'interesse superiore del minore sia valutato dalle autorità ogniqualvolta vengono prese decisioni che lo riguardano ⁽³⁵⁾. Queste decisioni possono riguardare la sicurezza, l'alloggio, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le attività del tempo libero, la rappresentanza legale, ecc.

In qualità di tutore, svolgi un ruolo cruciale nel coordinamento dei servizi e delle risorse essenziali per il minore. È importante mantenere una comunicazione aperta con le principali parti interessate, come il funzionario esaminatore del minore, il personale scolastico e le organizzazioni coinvolte nell'integrazione del minore nella società ospitante. La collaborazione con questi soggetti permetterà di adottare un approccio globale al sostegno del minore e garantirà una transizione agevole nella sua nuova vita.

Tieni presente che l'opzione del reinsediamento è disponibile solo per i rifugiati riconosciuti. Il riconoscimento dello status di rifugiato è concesso da uno Stato ospitante [applicabile solo agli Stati che sono parti della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 ⁽³⁶⁾] o dall'UNHCR nell'ambito del suo mandato.

Tuttavia, gli Stati membri non sono vincolati dal riconoscimento dello status di rifugiato di un altro Stato parte della Convenzione sui rifugiati o dell'UNHCR. Prima di un'ammissione al reinsediamento, gli Stati membri di solito effettuano la propria determinazione dello status di rifugiato durante una missione di selezione. In alcuni casi, gli Stati membri potrebbero anche scegliere di prendere la loro decisione sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo che ricevono dall'UNHCR. Il riconoscimento formale dello status di rifugiato da parte dello Stato membro avviene di norma poco dopo l'arrivo della persona reinsediata, sulla base della valutazione di determinazione dello status di rifugiato precedente all'ammissione o sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo dell'UNHCR. Per informazioni più dettagliate sulla procedura, cfr. la prassi nazionale.

Per quanto riguarda i percorsi complementari, comprese le ammissioni umanitarie, è necessario sapere che un minore il cui ingresso avviene nel contesto di un meccanismo di ammissione umanitaria può viaggiare legalmente. Una volta che il minore è giunto nel paese di destinazione, può essere presentata all'autorità competente del paese una richiesta di protezione internazionale. Darai assistenza al minore durante tutta la regolare procedura di asilo.

⁽³⁵⁾ Comitato delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CMW), [Joint general comment No. 4 \(2017\) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families](#) and [No. 23 \(2017\) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of child](#) [commento generale congiunto n. 4 (2017) del Comitato sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sugli obblighi statali relativi ai diritti umani dei minori], 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23.

⁽³⁶⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convention Relating to the Status of Refugees](#) (Convenzione relativa allo status dei rifugiati), Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 189, pag. 137, e [Protocol Relating to the Status of Refugees](#) (Protocollo sullo status dei rifugiati), 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 (citata nella legislazione dell'UE in materia di asilo e dalla CGUE come «Convenzione di Ginevra»).





Il ruolo del tutore nel processo di ricongiungimento familiare può variare a seconda che il minore si trasferisca in un altro Stato per stare con la famiglia o la famiglia si trasferisca nello Stato in cui il minore si trova in quel momento. Nel caso in cui il minore si trasferisca in un altro Stato, il tutore può dover assistere nella gestione logistica, ad esempio coordinando i piani di viaggio, assicurandosi che gli effetti personali del minore siano sistemati e pronti e fornendo sostegno emotivo durante la transizione. I tuoi obblighi comprendono la raccolta della documentazione essenziale, l'aggiornamento del minore, i contatti con i familiari e le azioni atte ad assicurare una transizione agevole al momento del reinsediamento. Le tue responsabilità comprendono la raccolta della documentazione essenziale, l'aggiornamento del minore, i contatti con i familiari e le azioni atte ad assicurare una transizione agevole.

Dovresti assistere il minore nella preparazione al trasferimento, facilitando i controlli medici e fornendo informazioni sul paese di destinazione, sulle opportunità formative, sulle pratiche culturali e altro ancora. Se possibile, accompagna il minore durante il processo di trasferimento fino alla consegna alle autorità dello Stato ricevente.

Il coordinamento con le autorità di assistenza sociale o di tutela è essenziale per garantire che il minore sia accolto adeguatamente nel nuovo Stato. Con il consenso del minore, fornisci alle autorità riceventi informazioni di base pertinenti, ad esempio sulle esigenze in materia di salute e istruzione e sui legami familiari, e qualsiasi altra informazione acquisita durante la tua tutela.

Per contro, se è la famiglia a trasferirsi nello Stato in cui si trova il minore, le funzioni del tutore possono comportare un ruolo più orientato al sostegno e alla facilitazione, come l'assistenza alla famiglia nella ricerca di un alloggio adeguato, l'iscrizione del minore a scuola e il sostegno alla familiarizzazione con la comunità locale e le risorse disponibili. Il tutore può altresì svolgere un ruolo cruciale nell'agevolare la comunicazione tra il minore e i familiari in arrivo, nonché aiutare la famiglia a integrarsi nel nuovo ambiente e a creare un senso di stabilità e routine.



Pubblicazione dell'Agenzia EUAA correlata sull'interesse superiore del minore

EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), febbraio 2019.



Allegato 1. Liste di controllo



Informazioni necessarie per il ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura Dublino

Identità e circostanze personali del richiedente

- Dati personali, comprese informazioni sull'età.
- Qualsiasi documento (carta d'identità, passaporto) che confermi l'età della persona.
- Documenti originali, estratti di banche dati o dichiarazioni relative a dati personali.

Identità dei familiari e loro status nell'altro paese

- Dati personali di familiari, parenti o fratelli/sorelle.
- Eventuali documenti d'identità della persona (copie di documenti originali, estratti di banche dati o dichiarazioni relative a dati personali).
- Status della persona (ad esempio beneficiario di protezione internazionale o altro).

Legame familiare, storia della relazione e opinioni

- Relazione tra il minore e la persona nell'altro paese.
- Qualsiasi prova documentale a sostegno della loro relazione (ad esempio certificati di famiglia, certificati di nascita, foto di famiglia, ecc.).
- Qualsiasi altro dettaglio rilevante sulla relazione.
- In alcuni casi, può essere necessaria documentazione relativa alla capacità della persona di prendersi cura del minore.
- In alcuni casi, è richiesto il consenso scritto del minore e dei parenti del minore.
- Se non sono disponibili altre informazioni, in ultima istanza, e ove necessario, può essere richiesto un test del DNA per verificare i legami familiari.

Interesse superiore del minore

- Valutazione dell'interesse superiore del minore a sostegno del parere secondo cui il ricongiungimento è nel suo interesse superiore.



Lista di controllo delle azioni per i tutori sul ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura Dublino

Di seguito è riportato un elenco di azioni che puoi intraprendere per assistere meglio il minore nel ricongiungimento con i familiari, fratelli/sorelle o parenti legalmente presente in un paese UE+.

- ☐ Se ricevi l'incarico di rappresentare il minore durante la presentazione della domanda o il colloquio personale o Dublino, organizza riunioni informative con le autorità per presentarti e per familiarizzarti con le informazioni disponibili sul minore.
- ☐ Organizza un incontro con il minore il prima possibile, presentati e chiarisci qual è il tuo ruolo, spiegando come lo sosterrai durante la procedura.
- ☐ Chiedi informazioni al minore riguardo ai suoi genitori, fratelli, nonni e zii, domandando dove si trovano se sono presenti in un paese UE+. Cerca di raccogliere quante più informazioni possibili, in modo da aumentare le possibilità di buon esito del ricongiungimento familiare attraverso la procedura Dublino.
- ☐ Chiedi informazioni sull'organizzazione della procedura a livello nazionale:
 - Viene organizzato un colloquio Dublino?
 - La procedura di asilo è sospesa per la durata della procedura Dublino?
- ☐ Rappresenta il minore durante il colloquio personale (Dublino).
- ☐ Contribuisci alla procedura di ricerca della famiglia raccogliendo il maggior numero possibile di informazioni sui familiari, fratelli o parenti del minore.
- ☐ Contribuisci attivamente alla valutazione dell'interesse superiore.
- ☐ Informa adeguatamente il minore sui diritti, sulle responsabilità e sulle possibili opzioni amministrative e permettilgli di partecipare attivamente ai processi decisionali individuali che riguardano la sua vita.
- ☐ Aiuta il minore, quando necessario, a esprimere le sue opinioni e accertati che le autorità le tengano in debita considerazione.
- ☐ Sostieni il minore in caso di valutazione dell'età o quando è necessario un test del DNA.
- ☐ Cerca un'assistenza legale che aiuti te o il minore a comprendere tutte le fasi delle procedure Dublino.
- ☐ Rivolgiti all'unità Dublino o a un'altra autorità nazionale competente in caso di domande, soprattutto quando le scadenze si avvicinano.
- ☐ Sostieni il minore durante la notifica della decisione di trasferimento.
- ☐ Se la richiesta è stata rifiutata dall'altro paese UE+, cerca di informarti sui mezzi di impugnazione disponibili e sulle modalità di presentazione di un ricorso presso l'unità Dublino nazionale.



- ☐ Se la richiesta è stata accettata e il minore è pronto per il trasferimento, aiutalo nei preparativi. Questi possono includere visite mediche per valutare se il minore possa viaggiare o abbia esigenze particolari durante il trasferimento e necessità immediate all'arrivo.
- ☐ Sii disponibile per il minore e pronto a gestire eventuali emergenze, come visite mediche o interventi per qualsiasi necessità immediata del minore.
- ☐ Assisti nel fissare appuntamenti medici, se necessario.
- ☐ Collabora con le autorità per informarti sulle modalità del trasferimento del minore nello Stato membro competente e accertarti che siano stati fatti i preparativi necessari per il suo arrivo sicuro. Assicurati che eventuali esigenze particolari del minore (ad esempio, medicinali, uso di sedia a rotelle o necessità di assistenza immediata all'arrivo), vengano prese in considerazione e comunicate all'altro paese UE+.
- ☐ Se possibile, cerca di essere in contatto con i familiari, fratelli/sorelle o parenti del minore nell'altro paese UE+, collaborando se necessario.
- ☐ Se consentito, cerca di accompagnare il minore nell'altro paese UE+ o assicurati che il minore sia atteso in aeroporto da una persona conosciuta.
- ☐ Se sei il tutore di un minore in arrivo nel paese in seguito a un trasferimento Dublino, accoglilo amichevolmente per aiutarlo ad ambientarsi nel nuovo paese, offrendogli sostegno, orientamento e informazioni. Mostrati disponibile a rispondere a tutte le possibili domande del minore in un modo consono alle sue esigenze o, se necessario, aiutalo a rivolgere le domande alle autorità. Potresti metterti in contatto con il tutore dello Stato richiedente per richiedere ulteriori informazioni o porre domande, se del caso.
- ☐ Aiuta il minore a impegnarsi nel centro di accoglienza, nella comunità di residenza, nell'istruzione e nelle attività del tempo libero.
- ☐ Organizza incontri periodici informali con il minore per restare aggiornato sulla sua situazione personale. Questo ti aiuterà a monitorare il benessere del minore.





Lista di controllo delle azioni per i minori non accompagnati reinsediati o ammessi in un paese UE+ nell'ambito di percorsi complementari

Di seguito è riportato un elenco di azioni che puoi intraprendere per sostenere meglio il minore.

- ☐ Non appena ricevi l'incarico di rappresentare il minore, organizza riunioni informative prima dell'arrivo con le autorità, al fine di presentarti e familiarizzarti con le informazioni disponibili sul minore.
- ☐ Accogli il minore amichevolmente per aiutarlo a stabilirsi nel nuovo paese, offrendo sostegno, orientamento e informazioni. Mostrati disponibile a rispondere a tutte le possibili domande del minore in un modo consono alle sue esigenze o, se necessario, aiutalo a rivolgere le domande alle autorità.
- ☐ Sii disponibile per il minore e pronto a gestire eventuali emergenze, come visite mediche o interventi per qualsiasi necessità immediata del minore.
- ☐ Assisti nel fissare appuntamenti medici, se necessario.
- ☐ Coordinati con le autorità per comprendere la situazione amministrativa del minore e i possibili percorsi amministrativi che il minore può intraprendere. Valuta la possibilità di rivolgerti a un consulente legale.
- ☐ Informa adeguatamente il minore sui suoi diritti e sulle responsabilità nonché sulle possibili opzioni amministrative. Consenti al minore di partecipare attivamente ai processi decisionali individuali che riguardano la sua vita.
- ☐ Quando necessario, aiuta il minore a esprimere le sue opinioni e accertati che le autorità le tengano in debita considerazione.
- ☐ Aiuta il minore a impegnarsi nel centro di accoglienza, nella comunità di residenza, nell'istruzione e nelle attività del tempo libero.
- ☐ Organizza incontri informali e periodici con il minore per rimanere aggiornato sulla sua situazione personale. Questo ti aiuterà a monitorare il benessere del minore.



Allegato 2. Panoramica delle procedure transnazionali nel quadro della protezione internazionale

	Procedura Dublino per i minori non accompagnati	Ricollocazione volontaria	Ricongiungimento familiare	Reinsediamento e percorsi complementari
Descrizione	La procedura Dublino è un meccanismo volto a determinare quale paese UE+ sia competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata nell'UE. Garantisce che un minore non accompagnato richiedente possa ricongiungersi con i familiari, fratelli/sorelle o parenti che già soggiornano in un paese UE+ e che la sua domanda sia esaminata nel paese in cui si trovano i familiari.	La ricollocazione è una forma di solidarietà volontaria che mira a sostenere uno Stato membro sottoposto a particolari pressioni. I richiedenti che si trovano nello Stato membro sotto pressione possono essere ricollocati (trasferiti) in un altro Stato membro, che provvederà all'esame delle loro domande. La ricollocazione non è una forma di ricongiungimento familiare.	I cittadini di paesi terzi che soggiornano in un paese UE+ possono portare in tale paese i familiari stretti che si trovano in un paese terzo.	Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono procedure che consentono il trasferimento in un paese UE+ di cittadini di paesi terzi idonei con necessità di protezione internazionale provenienti da Stati non facenti parte dei paesi UE+ e il riconoscimento a queste persone della protezione internazionale.





	Procedura Dublino per i minori non accompagnati	Ricollocazione volontaria	Ricongiungimento familiare	Reinsediamento e percorsi complementari
Quadro giuridico	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino III)	Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare	Nessuna legislazione a livello dell'UE al momento della redazione.
L'applicazione della procedura è obbligatoria?	Sì, direttamente applicabile in tutti i paesi EU+.	No.	Sì, è applicabile mediante recepimento nel diritto nazionale.	No.
Quali paesi la applicano?	27 Stati membri e Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera	Applicata dai paesi UE+ su base volontaria.	25 Stati membri (tutti eccetto Danimarca e Irlanda)	Applicata dagli Stati membri sulla base di programmi nazionali o sponsorizzati dall'UE.





	Procedura Dublino per i minori non accompagnati	Ricollocazione volontaria	Ricongiungimento familiare	Reinsediamento e percorsi complementari
Chi può beneficiarne? (Ambito di applicazione personale)	Richiedenti protezione internazionale	Richiedenti protezione internazionale	Per richiedere di portare nell'UE i propri familiari stretti, una persona deve essere in possesso di un permesso di soggiorno in uno Stato membro con un periodo di validità pari o superiore a un anno e avere una ragionevole prospettiva di ottenere un permesso di soggiorno permanente. I beneficiari della protezione sussidiaria non hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi del diritto dell'UE, ma possono averlo ai sensi del diritto nazionale.	Cittadini vulnerabili di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale.
Dove dovrebbe soggiornare il familiare?	I familiari, fratelli/sorelle o parenti dovrebbero soggiornare legalmente in un paese UE+.	N.A.	Al di fuori dei paesi UE+.	A seconda del programma.





Allegato 3. Ulteriori risorse

Agenzia EUAA

Accesso alla procedura di asilo e alla registrazione

- Agenzia EUAA, [Practical Guide on Information Provision – Access to the asylum procedure](#) (Guida pratica alla fornitura di informazioni – Accesso alla procedura di asilo), febbraio 2023.
- EASO, [Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale](#), dicembre 2021.

Esame della domanda

- EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.
- EASO, [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015.
- EASO, [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014

Risorse relative ai minori

- Animazioni dell'Agenzia EUAA:
 - [Age assessment for children](#) (Valutazione dell'età per i minori), 2021.
 - [Age assessment – Why? When? How?](#) (Valutazione dell'età – Perché? Quando? Come?), 2020.
- EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), febbraio 2019.
- EASO, [Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia](#), marzo 2016.
- Agenzia EUAA-FRA, serie di strumenti pratici per i tutori:
 - [Protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina](#), novembre 2022
 - [Introduction to international protection](#) (Introduzione alla protezione internazionale), ottobre 2023.
 - [Asylum procedure](#) (La procedura di asilo), ottobre 2023;

FRA

FRA e Consiglio d'Europa, [Children in migration: fundamental rights at European borders](#) (I minori nella migrazione: diritti fondamentali alle frontiere europee), dicembre 2023.





FRA, [Guardianship for unaccompanied children – A manual for trainer of guardians](#) (Tutela dei minori non accompagnati – Un manuale per i formatori dei tutori), 1° marzo 2023.

FRA, [Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – edizione 2022](#), 13 aprile 2022.

FRA, [Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione – Edizione 2020](#), 17 dicembre 2020.

FRA, [Relocating Unaccompanied Children: Applying good practices to future schemes](#) (Ricollocazione dei minori non accompagnati: applicazione di buone prassi ai meccanismi futuri), maggio 2020.

FRA, [Il diritto di essere informati – Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac](#), 2020.

FRA, [Minori privati delle cure genitoriali in uno Stato membro dell'UE diverso dal proprio](#), 13 giugno 2019.

FRA, [Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: A toolbox](#) (Canali di ingresso legali nell'UE per le persone che necessitano di protezione internazionale: un kit di strumenti), marzo 2015.

FRA e Commissione europea, [Tutela dei minori privati delle cure genitoriali - Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani](#), 2015.

[Materiali di e-learning della FRA sulla tutela.](#)

Commissione europea

Commissione europea, [Diritti dei minori](#).

Commissione europea, [Figli](#).

Rete europea per la tutela

Rete europea per la tutela, [ProGuard – The Pilot Assessment System](#) (ProGuard - Il sistema di valutazione pilota), settembre 2019.

Rete europea per la tutela, [7 standards of guardianship](#) (Sette norme in materia di tutela).

Schippers, M., [Children on the Move – A guide to working with unaccompanied children in Europe](#) (Minori in movimento – Una guida al lavoro con i minori non accompagnati in Europa), febbraio 2021.





UNHCR

UNHCR, [UNHCR recommendations on flexible approaches to family reunification procedures in Europe](#) (Raccomandazioni dell'UNHCR su approcci flessibili alle procedure di ricongiungimento familiare in Europa), Ufficio regionale per l'Europa, febbraio 2023.

UNHCR, [Resettlement Handbook](#) (Manuale per il reinsediamento), 2023.

UNHCR, [Integration Handbook](#) (Manuale dell'integrazione), 2023.

UNHCR, [Technical Guidance – Child-friendly procedures](#) (Orientamenti tecnici – Procedure a misura di minore), 2021.

UNHCR, [2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and determining the best interests of the child](#) (Edizione 2021 delle linee guida dell'UNHCR sulla procedura relativa all'interesse superiore: valutare e determinare l'interesse superiore del minore), 2021.

UNHCR, [Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1\(A\)2 and 1\(F\) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees](#) [Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori nel quadro dell'articolo 1, lettera A), punto 2, e dell'articolo 1, lettera F), della Convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati], 2009.

UNHCR, [Key Consideration on Complementary Pathways](#) (Considerazioni chiave sui percorsi complementari), 2019.

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Organizzazione internazionale per le migrazioni, [Unaccompanied migrant children toolbox](#) (Pacchetto di strumenti per i minori migranti non accompagnati), 2022.

Organizzazione internazionale per le migrazioni, [Mainstreaming gender in pre-departure orientation](#) (Integrazione della dimensione di genere nell'orientamento pre-partenza), 2019.

Organizzazione internazionale per le migrazioni, [IOM Resettlement](#) (reinsediamento OIM), 2021.

Organizzazione internazionale per le migrazioni, [IOM Safe Spaces Guidance](#) (Guida dell'OIM sugli spazi sicuri), 2020.

Organizzazione internazionale per le migrazioni, «*Trafficking in persons: protection and assistance to victims*» (Tratta di persone: protezione e assistenza alle vittime), corso di autoapprendimento in modalità e-learning disponibile nell'[E-Campus dell'OIM](#).





Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa, [*Recommendation CM/Rec\(2022\)22 of the Committee of Ministers to member States on human rights principles and guidelines on age assessment in the context of migration*](#) [raccomandazione CM/Rec(2022)22 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente i diritti umani e le linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione] (adottata dal Comitato dei ministri il 14 dicembre 2022 in occasione della 1452^a riunione dei delegati dei ministri), 14 dicembre 2022.

Consiglio d'Europa, [*Recommendation CM/Rec\(2019\)11 of the Committee of Ministers to Member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the context of migration*](#) [raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela efficace dei minori non accompagnati e separati dalla famiglia nel contesto della migrazione], adottata l'11 dicembre 2019.

Consiglio d'Europa, [*How to convey child friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals*](#) (Come informare i minori in modo adatto all'età in un contesto di migrazione: manuale per operatori di prima linea), dicembre 2018.

Altre pubblicazioni

Child Circle – Kids in Need of Defense Europe (KIND) e Child Circle, [*Stepping Stones to Safety – Strengthening Key Procedural Safeguards for Unaccompanied Children in Transnational Procedures within the EU*](#) (Le tappe verso la sicurezza – Rafforzare le principali misure di salvaguardia procedurali per i minori non accompagnati nelle procedure transnazionali all'interno dell'UE), dicembre 2021.

Missing Children Europe, [*The SUMMIT project*](#) (Il progetto SUMMIT), ottobre 2015-2016.





Elenco delle figure

Figura 1. Criteri per lo Stato membro competente per i casi di minori non accompagnati (articolo 8 del regolamento Dublino III).....	12
Figura 2. Procedura Dublino integrata nella procedura di asilo.....	20
Figura 3. Orientamenti pratici per la protezione dei minori non accompagnati nel processo di ricollocazione	35





■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

